

CIXª TORNATA

LUNEDÌ 15 MARZO 1926

Presidenza del Vice Presidente ZUPELLI

INDICE

Congedi	Pag. 4967		
Dichiarazione di voto (del senatore Ferri) . . .	4966		
Disegni di legge (Ammissione alla lettura di una proposta di)	4967		
(Approvazione di) :			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato »	4970	« Trasferimento all'Autorità giudiziaria delle competenze di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità »	Pag. 4979
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente la autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile »	4971	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante la istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume »	4980
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente « Provvedimenti per l'Amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno »	4973	« Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti »	4991
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di Credito agrario »	4974	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo all'interpretazione degli articoli 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa »	4992
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia »	4977	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, circa la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo »	5022
« Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli Istituti di Credito fondiario o di Credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali »	4978	« Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1733, riguardante provvedimenti in materia di Credito agrario »	5023
		« Esonero del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta »	5024
		« Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecaneso, in base alle disposizioni del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 »	5025
		« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione, addetto all'ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie »	5028
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la	

fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte » Pag. 5026

« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione dei circoli d'ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici » 5028

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 697, relativo all'acquisto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni » 5035

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato » 5036

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083, relativo alla attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado » 5040

« Conversione in legge del Regio decreto legge 26 giugno 1924, n. 1236, riguardante la proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario » 5040

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato » 5041

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'art. 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose » 4971

Oratore:

FROLA, *relatore* 4972

« Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto federale di Credito per il risorgimento delle Venezie » 4981

Oratori:

D'ALESSIO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 4982

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore* 4982

MORPURGO 4982

« Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 » 4983

Oratori:

CICCOTTI 4985

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici* 4990

MANGO, *relatore* 4988

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza Pag. 4993

Oratori:

FEDERZONI, *ministro dell'interno* 4994

LIBERTINI 4993

« Conversione in legge con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi » 5002

Oratori:

D'ALESSIO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 5019

RAVA 5018

TOMMASI 5017

« Assegno vitalizio alla signora Emma vedova Ulpiani » 5021

Oratori:

D'ALESSIO, *sottosegretario di Stato per le finanze* 5021

PATERNÒ, *relatore* 5021, 5022

SODERINI 5021

Interrogazioni (Annuncio di) 5046

Relazioni (Presentazione di) 4992, 5020

Ringraziamenti 4967

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 5042, 5044

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: Il Capo del Governo, Primo Ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, e i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze e per la economia nazionale.

BELLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

FERRI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI GIACOMO. Ho chiesto la parola per una dichiarazione di voto e così per attestare che se io avessi avuto la fortuna di esser presente nelle precedenti sedute, avrei dato voto favorevole alla legge che dà allo Stato nuova base sociale di ricostruzione, la legge che riflette i Sindacati, e alle leggi di riordinamento dell'Esercito.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ferri di questa dichiarazione. Se non si fanno altre osservazioni il verbale s'intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Dallolio Alfredo per giorni 4, Martini per giorni 10, Nava per giorni 15, Scalori per giorni 3, Treccani per giorni 3, Zappi per giorni 8. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono approvati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal Municipio di Campobasso ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze, inviate a nome del Senato, per la morte del senatore Cannavina:

« Compio il dovere di significare, in nome di quest'Amministrazione e della intera cittadinanza, i sensi di grato animo all' E. V. ed all'onorevole Senato per le condoglianze, espresse in morte del senatore Vittorino Cannavina, illustre figlio di questa terra molisana.

« Con perfetto ossequio.

« Il Sindaco

« DE SANTIS ».

Ammissione alla lettura di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata ammessa alla lettura la proposta di legge: « Norme per la disciplina delle case da giuoco nelle stazioni climatiche » di iniziativa dei senatori Luiggi e Chersich.

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

PROPOSTA DI LEGGE**Art. 1.**

Su richiesta dei rispettivi Consigli comunali, e a maggioranza di tre quarti dei Consiglieri in carica, può essere consentito in quattro stagioni climatiche, da determinarsi con R. decreto, l'apertura di una casa da giuoco, col permesso del giuoco anche di azzardo, in deroga degli art. 484 e 487 del Codice Penale.

Art. 2.

La concessione - previo esperimento d'una gara fra i richiedenti che, a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, saranno ammessi - è data a quello fra i richiedenti stessi che offrirà il maggiore aumento sull'ammontare minimo dell'annuo canone di esercizio, stabilito dall'art. 14.

Art. 3.

Per ottenere l'ammissione alla gara di cui al precedente articolo, occorre presentare, per tramite del Prefetto, al Ministero dell'interno, una domanda redatta in carta da bollo da lire 3 e carredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- d) quietanza di deposito provvisorio, in Tesoreria, della somma di lire 100,000.
- e) dichiarazione impegnativa da cui risulti il preciso ammontare dell'annuo canone di canone di esercizio che il richiedente si obbliga di corrispondere.
- f) Pianta dettagliata dei locali da destinarsi ad uso di casa da giuoco, qualora non ricorra il caso previsto dall'art. 7.

Ove la domanda sia proposta da una Società, deve altresì essere corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale. In questo caso, i documenti, di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, debbono essere prodotti per ciascuno degli amministratori e conduttori e, ove del caso, per ciascun sindaco della Società.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della gara, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, saranno determinate con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno.

Art. 5.

La concessione, che ha sempre carattere temporaneo, è accordata con decreto del ministro dell'interno, subordinatamente alla prestazione d'una cauzione di lire 1 milione.

Art. 6.

Ogni concessione ha la durata di un anno; e può essere prorogata, di anno in anno, quando il concessionario uscente abbia compiuto notevoli opere di miglioramento edilizio, o di ampliamento, o di abbellimento degli stabili ed annessi, destinati ad uso di casa da giuoco.

Art. 7.

La durata della concessione può essere stabilita in venti anni, quando il richiedente si obblighi di costruire, a suo conto e carico, gli edifici da adibirsi a casa da giuoco e si impegni di rilasciare gli edifici stessi in libera proprietà del comune alla scadenza del ventennio.

In questo caso, il comune farà redigere, a sua cura e spesa, il progetto tecnico degli stabili per casa da giuoco; e la gara, a norma degli articoli 2, 3 e 4, sarà indetta fra coloro che, assumendo le obbligazioni indicate nel primo comma del presente articolo, si impegneranno ad effettuare la costruzione in conformità del progetto tecnico redatto dal comune e ad eseguire annualmente, insieme con i necessari lavori di manutenzione, opere di miglioramento edilizio e di abbellimento.

Art. 8.

Il decreto di concessione deve contenere:

a) l'indicazione della durata della concessione;

b) le norme e cautele per il rilascio, da parte del comune, di tessere di frequenza ai locali della casa da giuoco;

c) le modalità per la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza sulla casa da giuoco.

Possono inoltre stabilirsi nel decreto di concessione tutte le altre condizioni che il ministro dell'interno ritenga opportune.

Art. 9.

Nessuno può essere ammesso a frequentare i locali della casa da giuoco, se non sia provvisto della tessera di frequenza e - qualora si tratti di straniero - del passaporto regolarmente vidimato dalle autorità del Regno.

È fatto divieto di rilasciare tessere di frequenza:

a) ai minorenni;

b) agli impiegati civili e militari dello Stato e ai funzionari delle pubbliche amministrazioni, addetti ad uffici con sede nella provincia;

c) ai cittadini residenti nel circondario.

Art 10.

Gli amministratori e i conduttori della casa da giuoco sono personalmente e solidalmente tenuti all'osservanza delle norme, cautele e condizioni stabilite dalla presente legge e dal decreto di concessione.

Art. 11.

Il rilascio delle tessere di frequenza ai locali della casa da giuoco spetta esclusivamente al comune, che ha facoltà insindacabile di concedere o di negare la tessera.

Ogni tessera deve essere munita di marca da bollo da L. 5 ed annullata col timbro dell'ufficio municipale. Essa ha una validità di 15 giorni.

Art. 12.

Agli effetti della vigilanza da parte degli agenti governativi e comunali, i locali adibiti a casa da giuoco sono considerati come pubblici.

Art. 13.

Sul decreto ministeriale di cui all'art. 5 è dovuta - per il primo anno di esercizio, computato dalla data del decreto - la tassa di concessione governativa di lire un milione, da versarsi, all'Ufficio del Registro competente per territorio, prima della registrazione del decreto alla Corte dei Conti.

Qualora la durata della concessione ecceda il periodo di un anno o venga prorogata oltre l'anno, è dovuta, per ogni ulteriore anno o frazione di anno di esercizio, la tassa di concessione governativa di lire 500.000. Nel caso di ritardo del pagamento oltre cinque giorni dalla scadenza del precedente periodo di esercizio, è dovuta la sopratassa del 10 per cento.

Art. 14.

Il concessionario dovrà, inoltre, corrispondere un annuo canone di esercizio quale risulterà dalla gara di cui all'articolo 3 e che in nessun caso potrà essere inferiore a lire cinquecentomila.

Detto canone annuo deve essere pagato alla Tesoreria in rate trimestrali anticipate. Nel caso di ritardo del pagamento oltre cinque giorni dall'inizio di ciascun trimestre, è dovuto al supplemento di mora del 10 per cento.

Art. 15.

L'ammontare minimo del canone d'esercizio può essere stabilito, anno per anno, in misura superiore a quella indicata dal precedente articolo quando:

a) trattandosi di concessione annuale, sia accordata una proroga o sia fatta una nuova concessione;

b) trattandosi di concessione ventennale, sia trascorso almeno un quadriennio dalla data del decreto di concessione.

Il relativo provvedimento è adottato con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze.

Art. 16.

I proventi derivanti dal pagamento delle tasse di concessione e dei canoni annui d'esercizio, nonché dall'eventuale confisca delle cauzioni sono ripartiti e devoluti:

a) in ragione del 30 per cento a favore del comune, affinché siano impiegati in opere pubbliche di miglioramento edilizio, igienico e viabile;

b) in ragione del 25 per cento a favore della Congregazione di carità, dell'Ospedale e delle Istituzioni di beneficenza del Comune, in base ad una percentuale di ripartizione fra i diversi enti che sarà determinata, anno per anno, dal prefetto;

c) in ragione del 25 per cento a favore dello Stato, che ne tratterrà il 15 per cento e compensazione delle spese per i servizi di vigilanza sulle case da giuoco, e ne destinerà il 10 per cento in aumento del fondo per sussidi ad Istituti di assistenza e beneficenza;

d) in ragione del 15 per cento a favore dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

e) in ragione del 10 per cento a favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra.

Art. 17.

La violazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e l'inosservanza degli obblighi e condizioni risultanti dal decreto di concessione danno luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 485 e seguenti del Codice penale.

La pena è, in ogni caso, singolarmente applicata a ciascuno degli amministratori e dei conduttori della casa da giuoco. Resta salva l'azione per i maggiori reati.

La condanna importa, di diritto, la decadenza dalla concessione e la confisca della cauzione.

Ogni contravvenzione al disposto degli articoli 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda di lire 2,000

Indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra, sono applicabili tutte le sanzioni previste dalle vigenti leggi per le tasse sulle concessioni governative.

Art. 18.

In qualsiasi caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge, e indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, il ministro dell'interno può ordinare la chiusura della casa da giuoco e la revoca della concessione, con la confisca della cauzione.

L'ordinanza di chiusura è eseguita in via amministrativa mediante il diretto impiego della forza pubblica.

La facoltà di chiusura dei locali o di revoca della concessione è applicabile anche nei casi in cui, pur non essendosi verificata alcuna trasgressione alle disposizioni della presente legge o agli obblighi stabiliti dal decreto di concessione, sussistano motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che consiglino il provvedimento. In questi casi, la cauzione viene restituita, e all'erario rimane acquisita soltanto la tassa di concessione.

Contro il provvedimento del ministro del-

l'interno, che dichiara la decadenza dalla concessione o ne dispone la revoca, ovvero ordina la chiusura dei locali adibiti a casa da giuoco, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 19.

Qualora, nel caso previsto dall'art. 7, sopravvenga, prima che sia compiuto il ventennio, la revoca della concessione o la decadenza da essa, il concessionario uscente sarà tenuto a lasciare i locali in pieno e libero uso dei successivi concessionari subentranti, verso una annua corrisposta a carico di questi ultimi — sino alla scadenza del ventennio — nella misura che sarà stabilita, anno per anno, con decisione inappellabile, da una Commissione presieduta dal presidente del tribunale e composta di due periti, dal medesimo nominati di volta in volta.

PRESIDENTE. A norma del regolamento, sarà poi fissato il giorno in cui la proposta di legge sarà svolta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della commissione centrale di avanzamento per il personale delle ferrovie dello Stato » (N. 329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della commissione centrale di avanzamento per il personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura dell'articolo unico.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle ferrovie dello Stato.

Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 869;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione centrale d'avanzamento per il personale addetto alle ferrovie dello Stato sarà presieduta dal direttore generale e sarà costituita dai vice-direttori generali e dai dirigenti dei servizi centrali o loro sostituti.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, la Commissione sarà presieduta da un vice-direttore generale all'uopo designato dallo stesso direttore generale.

Resta analogamente modificato l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 869.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente l'autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile » (N. 331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente l'autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Bellini di dar lettura dell'articolo unico.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1397, relativo all'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile.

Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è autorizzata ad assumere impegni per spese straordinarie, per un importo di lire 50,000,000, da destinare alla costruzione di materiale rotabile occorrente per provvedere all'eccezionale traffico nella ricorrenza dell'Anno Santo 1925.

Tale somma verrà stanziata nell'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

Il ministro per le finanze provvederà mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che crederà più opportune, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni della somma predetta di lire 50,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
CIANO

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto delle persone e delle cose » (Numero 332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto delle persone e delle cose ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura dell'articolo unico.

BELLINI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga, in occasione dell'Anno Santo, al disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie pel trasporto delle persone e delle cose.

Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123;

Visto il Regio decreto 10 settembre 1923, numero 2641;

Visto il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a porre in vendita per conto del Comitato centrale per l'Anno Santo 1925 le speciali tessere di riconoscimento necessarie per fruire delle riduzioni che con decreto del ministro per le comunicazioni, saranno stabilite per i viaggi degli accorrenti a Roma in occasione della celebrazione dell'Anno Santo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO

DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FROLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale, al quale fu demandato l'esame di questo disegno di legge non si è limitato solamente a vedere se dovesse o no essere approvato, poichè era evidente che dovesse, concedere la sua approvazione, ma ha desiderato conoscere gli effetti di questa deroga; quale il movimento ferroviario sviluppatosi durante l'anno santo; le somme ricavate da questo movimento ed i riparti fatti, per dedurre, occorrendo, da questi dati statistici quelle conseguenze che possono ravvisarsi opportune. Non avendo potuto ottenere prima della presentazione della relazione le risposte ai quesiti che io avevo rivolto al ministro delle comunicazioni, non a causa di dimenticanza o per altro, ma per la natura delle indagini che si dovevano fare, (e fin d'ora ringrazio l'onorevole ministro delle comunicazioni di quanto ebbe a comunicare all'Ufficio centrale), mi limito ora a dar lettura al Senato delle risposte ottenute, trattandosi di una materia abbastanza interessante a conoscersi.

L'onorevole ministro delle comunicazioni ai quesiti che, come relatore dell'Ufficio centrale, gli avevo espresso, ha risposto nei seguenti termini:

« Il numero delle tessere ferroviarie per l'Anno Santo vendute in Italia a cura dell'amministrazione ferroviaria, con qualche approssimazione, per quanto concerne l'ultimo quadrimestre è di 378 mila 586, delle quali 24041 da 10 lire e 363.545 da lire 15 per un importo complessivo di 5.693.585.

« Secondo accordi presi con il Comitato centrale dell'Anno Santo e con il Municipio di Roma, questo importo è stato così ripartito: al Comitato centrale per l'Anno Santo lire 3.945.655, al Municipio di Roma 1.690.995 all'amministrazione ferroviaria L. 56.935.

« Non si conosce il quantitativo delle tessere vendute all'estero, si sa che il numero approssimativo dei biglietti speciali per l'Anno Santo venduti dalle amministrazioni di ferrovie estere in corrispondenza e dalle agenzie di viaggio all'estero, assommano complessivamente a 83.344. È da notare poi che molti pellegrini non si sono valsi della tessera per l'Anno Santo, ma delle riduzioni speciali concesse a comitive o di altre riduzioni generali.

« Dal totale dei biglietti venduti per l'Anno Santo in Italia ed all'estero comprendenti i viaggi per la località di concentramento, per Roma, per le sedi dei Santuari, si può calcolare l'importo approssimativo afferente alle Ferrovie dello Stato in circa 89 milioni ».

« Queste sono le notizie che abbiamo avuto dall'onorevole Ministro delle comunicazioni e per le quali, lo ripeto, lo ringraziamo, perchè abbiamo ritenuto e riteniamo che fosse molto interessante sapere quale fosse stato il movimento ferroviario nel nostro paese in occasione della solennità mondiale dell'Anno Santo. E a proposito di questo grande concorso di gente, il risultato lo si deve in parte anche alla regolarità del servizio delle ferrovie in Italia; ciò dobbiamo constatare in questo momento, ed è un merito per il nostro personale ed anche per chi lo dirige.

Non aggiungo altro sicuro che il Senato avrà appreso con soddisfazione questi risultati di cui ho dato lettura. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendoci più alcuno che chiede di parlare su questo disegno di legge, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente « Provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno » (N. 353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente « Provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno, è convertito in legge.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, relativo alla costituzione di consorzi obbligatori per il deposito cavalli stalloni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme occorrenti per le spese di cui all'art. 17 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, da corrispondersi dalle provincie consorziate, dovranno da queste essere versate alla Cassa del consorzio in rate semestrali anticipate.

Qualora le Amministrazioni provinciali non provvedano a tale versamento entro il termine prescritto, le somme non versate potranno essere anticipate, nell'esercizio 1924-1925, dallo Stato, che se ne rivarrà, insieme con gli inte-

ressi al tasso legale, sulle somme che dovranno essere iscritte d'ufficio nei bilanci delle Amministrazioni inadempienti.

Art. 2.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1924-25, della somma di lire un milione occorrente per l'applicazione del precedente articolo.

Art. 3.

Gli stalloni e i beni mobili esistenti nei singoli depositi al 1° luglio 1924 saranno trasferiti ai consorzi costituiti a norma dell'art. 16 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, e i consorzi medesimi saranno responsabili della razionale conservazione degli stalloni e dei beni stessi, che dovranno essere sempre mantenuti in piena efficienza.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — NAVA — FEDER-
ZONI — DE STEFANI — DI
GIORGIO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario » (N. 289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, portante disposizioni per il ricupero della sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 289).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il recupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario, salvo il disposto dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 7 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, è sostituito il seguente:

« Al risconto del portafoglio agrario, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sono ammessi: 1° gli Istituti di credito agrario creati con legge speciale; 2° gli Enti agrari cooperativi che, senza ricevere depositi a risparmio, si propongono di somministrare agli agricoltori materiali e strumenti occorrenti all'esercizio dell'agricoltura; 3° gli Istituti esercenti il credito agrario che ne ottengano l'autorizzazione mediante decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze. L'autorizzazione è valida per un triennio, salva facoltà di revoca.

« Con decreti dei ministri dell'economia na-

zionale e delle finanze, intesi i direttori generali degli Istituti di emissione, sarà fissato il limite massimo del risconto che potrà essere accordato agli Istituti ammessi a fruirne.

« È elevato da 1500 a 5000 lire il limite fissato per la validità delle cambiali accettate mediante crocesegno, a termini del capoverso dell'articolo 15 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 ».

(Approvato).

Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932, il Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771 ed il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 4, ultimo alinea, 5, 6 primo e secondo comma e 7 del Regio decreto-legge 21 agosto 1922, numero 2110, 2 del Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, e 6, capoverso, del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, il pagamento della quota del debito globale dei cerealicoltori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza, ratizzato a' sensi del disposto dell'articolo 1, primo alinea, del Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, ricadente sul raccolto del 1924, sarà effettuato in sette rate uguali sul raccolto degli anni dal 1925 al 1931.

Tali rate saranno portate ad aumento delle rate dovute ai sensi del citato primo alinea dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771.

Art. 2.

I cerealicoltori che estingueranno entro il 1924 il residuo debito globale rappresentato dalle rate ricadenti, come al capoverso dell'articolo precedente, sui raccolti dal 1925 al 1931, hanno diritto di versare, ad estinzione di tale debito, la somma corrispondente all'ammontare delle rate medesime scontate, alla data del pagamento, all'interesse del 5.50 per cento.

Art. 3.

Le rate dovute dai cerealicoltori dal 1925 al 1931, ai sensi del capoverso dell'articolo 1 del presente decreto, nonchè le partite rappresentanti l'intero debito residuo, nei casi di decadenza dal beneficio della ratizzazione, insieme agli interessi scaduti, saranno ogni anno iscritte dalle Casse provinciali in ruoli, la cui riscossione sarà affidata agli esattori delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Detti ruoli, aventi unica scadenza, saranno così esecutivi dal prefetto della provincia e saranno riscossi con le norme e i privilegi portati dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione delle imposte dirette.

I versamenti delle somme riscosse saranno effettuati dagli esattori alle Casse provinciali, a mezzo dei ricevitori provinciali.

L'aggio contrattuale di riscossione resterà a carico delle Casse provinciali di credito agrario, che lo preleveranno sul 17 % della provvigione di incasso del 25 % di cui al capoverso dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, da distribuirsi tra le varie Casse provinciali. Detta provvigione non è dovuta per le partite che risulteranno inesigibili.

Gli aggi di riscossione spettanti all'esattore ed al ricevitore provinciale sulle somme dovute dai cerealicoltori non costituiscono un ulteriore debito di questi. Essi saranno determinati in via di detrazione dal debito complessivo ed indicati nel frontespizio dei ruoli.

Nel caso di rimborso di quote indebitamente percepite, gli esattori ed i ricevitori provinciali dovranno rifondere gli aggi rispettivi.

Sono a carico dei debitori le multe di mora ed i compensi per gli atti esecutivi, nelle mi-

sure indicate dalle disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

La riscossione dei debiti per sovvenzioni con i fondi dello Stato scaduti, non ammessi a razzizzazione, e decaduti da tale beneficio anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, rimane affidata ai ricevitori del registro, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210; a tale riscossione è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 4.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stanziati ogni anno, nella parte passiva del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, le somme da versare al Banco di Napoli, a diminuzione di altrettanta circolazione a debito dello Stato, in corrispondenza degli abbuoni effettuati a termine dell'articolo 2 del presente decreto e dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, nonchè delle quote delle sovvenzioni accordate sul fondo di cui ai decreti luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913 e 6 maggio 1917, n. 736, al Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, ai decreti luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, e al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1363, che risulteranno inesigibili.

Saranno parimenti stanziati ogni anno nel bilancio del Ministero predetto le somme da corrispondere a titolo di provvigione di incasso del 25 %, di cui al capoverso dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814.

Art. 5.

Alla data di chiusura delle gestioni fuori bilancio di somme rappresentate da aumenti di circolazione a debito dello Stato, sarà stanziata, nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, la somma occorrente per rimborsare al Banco di Napoli le anticipazioni accordate, sul fondo di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, alla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari, all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale e all'Istituto di credito

agrario per la Liguria, la cui restituzione è regolata, rispettivamente, per le tre Casse provinciali dagli articoli 67 e 89 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e, per gli Istituti di credito agrario per l'Italia Centrale e per la Liguria, dall'articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.

Le rate di rimborso dovute dalle Casse provinciali e dagli Istituti suddetti, in base alle accennate disposizioni, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato.

Art. 6.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, è autorizzato a compiere anche le operazioni di cui all'articolo 19 del testo unico 9 aprile 1922, numero 932.

All'aumento del patrimonio dell'Istituto suddetto potranno concorrere, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, oltre agli istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, gli Istituti di assicurazione ed ogni altro Istituto avente fine di previdenza e risparmio.

Le Casse di cui all'articolo 7 del precitato Regio decreto sono autorizzate a compiere, nei limiti e con le norme che saranno sottoposte all'approvazione del ministro per l'economia nazionale, anche le operazioni contemplate negli articoli 17 e 19 del citato testo unico.

Art. 7.

Al risconto del portafoglio agrario, a' sensi dell'articolo 3 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sono ammessi soltanto gli Istituti di credito agrario creati con legge speciale, e, nelle regioni o provincie dove questi manchino, gli Istituti esercenti siffatta forma di credito che ne ottengano l'autorizzazione mediante decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze. Parimenti, con decreti dei ministri dell'economia nazionale e delle finanze, intesi i direttori generali degli Istituti di emissione, sarà fissato il limite mas-

simo del risconto che potrà essere accordato agli Istituti ammessi a fruirne.

È elevato da lire 1,500 a lire 5,000 il limite fissato per la validità delle cambiali accettate mediante crocesegno, a termini del capoverso dell'articolo 15 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
NAVA
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia » (Numero 291).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di magazzini generali in Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un « Consorzio per la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali in Sicilia ».

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia, nell'interesse della produzione e del traffico dell'Isola.

Art. 2.

Il Consorzio assumerà la denominazione di « Consorzio per i Magazzini generali della Sicilia » ed avrà sede in Palermo.

Art. 3.

Al Consorzio potranno partecipare:

- a) la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia in Palermo;
- b) la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele in Palermo;
- c) il Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo;
- d) la Banca autonoma di Credito minerario per la Sicilia in Palermo;
- e) la Camera agrumaria in Messina.

Inoltre, potranno essere ammessi altri enti, secondo le modalità, che saranno stabilite nello Statuto del Consorzio, di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

Il Consorzio avrà un capitale proprio iniziale, non inferiore a lire otto milioni, costituito con i contributi degli enti partecipanti,

nella misura da stabilire di accordo fra questi, con deliberazioni da approvarsi dai Ministeri competenti a norma delle leggi vigenti per i singoli enti.

Art. 5.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e le operazioni che si connettono, direttamente o indirettamente, agli scopi di cui al precedente articolo 1, in armonia alle disposizioni delle leggi, testo unico, 17 dicembre 1882, e 22 luglio 1897, n. 319, sui Magazzini generali.

Il Consorzio avrà, inoltre, l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale, i singoli progetti relativi alla istituzione ed esercizio dei Magazzini generali per ogni categoria di merci.

Art. 6.

Le norme per il funzionamento e l'amministrazione del Consorzio e dei Magazzini generali saranno determinate nello Statuto che, su proposta ed in seguito a regolare deliberazione degli enti partecipanti, di cui all'articolo 3, sarà approvato con decreto del Ministro per la Economia Nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali » (N. 292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazione sui contributi consorziali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 516.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario;

Veduto il testo unico di leggi sul credito agrario approvato col Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Veduta la legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni;

Vedute le leggi 25 luglio 1904, n. 523, e 13 luglio 1911, n. 774, sulle opere idrauliche;

Veduto il Regio decreto-legge 2 ottobre 1922, n. 1747, sui consorzi ed opere di irrigazione; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto

col ministro per le finanze e col ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ai termini della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, e gli istituti di credito agrario creati con legge speciale possono concedere mutui, anche mediante emissione di cartelle, a consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti, per i mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, dall'art. 78 della legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453.

Ai detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Tali mutui possono essere concessi fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi ceduti, capitalizzati allo stesso saggio d'interesse del mutuo; ma non possono in nessun caso eccedere la metà del valore complessivo dei terreni consorziali, computato il valore delle opere di bonifica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
NAVA
DE STEFANI
GIURIATI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità » (Numero 373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 373).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La competenza ad ordinare lo svincolo delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità, attribuita al prefetto dall'articolo 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e da ogni altra legge, è devoluta al pretore o al tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovansi il fondo espropriato.

Lo svincolo è disposto, su richiesta di una delle parti interessate, con decreto del pretore, ovvero del tribunale in Camera di consiglio, senza obbligo di assistenza di avvocato o procuratore.

Quando il valore del deposito non superi le lire 2,500 e l'intestatario fornisca idonea malleva, il pretore può decretare lo svincolo, ancorchè non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

È parimenti devoluta al pretore od al tribunale, come sopra competente, la facoltà attribuita al prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennità di espropriazione.

Insieme con la domanda di svincolo, ai sensi dell'art. 55 della stessa legge, deve essere presentato al pretore od al tribunale competente

un certificato della prefettura attestante che non è stato ad essa notificato alcun atto di opposizione.

I decreti del pretore e del tribunale, emessi a norma del presente articolo, non sono soggetti alle speciali tasse di bollo per i provvedimenti di giurisdizione volontaria.

(Approvato).

Art. 2.

Per i comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per gli altri ai quali sieno applicabili, rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 180 e 184 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato dal decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, e dal Regio decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1413, ma la competenza attribuita negli articoli stessi al prefetto ed al Consiglio di prefettura è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, a norma dell'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante la istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume » (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1280, che concede alla Camera di commercio e industria di Fiume la facoltà di applicare limitatamente all'anno 1925 la tassa consegna merci.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 490, col quale sono state autorizzate le Camere di commercio e industria di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Trieste e Zara ad applicare per l'anno 1925 una tassa consegna merci;

Ritenuta l'opportunità di estendere l'applicazione di detta tassa anche a favore della Camera di commercio e industria di Fiume;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita limitatamente all'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume, una tassa consegna merci con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

I trasporti di merci, spedite per da e attraverso il distretto camerale di Fiume mediante ferrovia soggiacciono alla tassa consegna merci, se la singola spedizione raggiunge o supera i 100 chilogrammi.

Art. 3.

La tassa è stabilita in cinque centesimi di lira per ogni 100 chilogrammi di merci. Le frazioni di peso oltre i 100 chilogrammi verranno calcolate per un quintale intero.

Art. 4.

La tassa sarà pagata negli scali ferroviari del distretto camerale di Fiume all'atto della consegna e rispettivamente del ritiro della merce.

Le modalità dell'incasso saranno rese pubbliche dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, N. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia » (N. 336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, concernente il privilegio decennale della esenzione dalle tasse di bollo e di registro e dalle imposte a favore dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia.

Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1835.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e del lavoro, della grazia e giustizia e dei culti e delle terre liberate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di costituzione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia, istituito col decreto luogotenenziale 24 marzo 1919, numero 497, tutte le operazioni e gli atti concernenti le anticipazioni concesse dall'Istituto sui risarcimenti dei danni di guerra indicate nella lettera a) dell'art. 2 del detto decreto, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa di bollo e registro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER
— FERRARIS — MORTARA —
NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*: MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Ha facoltà di parlare l'on. Morpurgo.

MORPURGO. Onorevoli colleghi io ho chiesto di parlare sopra questo disegno di legge non già per esortare il Senato ad approvarlo, chè di questo non v'è bisogno, nè per fare l'elogio dell'Istituto federale di Credito per il Risorgimento delle Tre Venezie, per quanto esso abbia sempre agito molto lodevolmente e sia riuscito ad alleviare non poco i disagi dei danneggiati di guerra delle Tre Venezie. Ho chiesto di parlare solo per svolgere brevemente una questione di credito agrario, che riguarda non solo l'Istituto federale di credito, ma tutti gli Istituti simili. Ed è una questione fiscale per la quale mi rivolgo in modo particolare all'onorevole ministro delle finanze quantunque il problema riguardi anche, in parte, il suo collega dell'economia nazionale.

Con i testi unici su tasse di bollo, di registro ed ipotecarie, approvate coi Regi decreti 30 dicembre 1923, il giorno precedente alla cessazione dei pieni poteri, ed entrati in vigore il 1º giugno 1924, vennero abrogate tutte le agevolazioni fiscali precedentemente esistenti. Per effetto di queste disposizioni e precisamente dell'articolo 92 della legge sul bollo, dell'articolo 29 della legge sul registro e dell'art. 39 della legge sulle tasse ipotecarie, gli Istituti che hanno goduto per dieci anni dei benefici fiscali ne sono decaduti. Tale provvedimento danneggia enormemente la funzione del Credito agrario, tanto necessaria per il maggiore incremento della nostra agricoltura. Onde io esorto l'onorevole ministro delle finanze ad esaminare col maggiore interessamento, la questione del ripristino delle agevolazioni fiscali a favore del Credito agrario, quali erano state concesse col testo unico 9 aprile 1922 della legge sul Credito agrario, adottando un sollecito provvedimento al riguardo, d'accordo col suo collega dell'economia nazionale.

Io confido che il Governo, il quale ha dimostrato tanto amorevole interessamento per lo sviluppo dell'agricoltura, vorrà senz'altro addivenire a queste disposizioni le quali gioveranno immensamente all'economia agricola che è tanta parte dell'economia nazionale

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Per quanto la raccomandazione dell'onorevole collega Morpurgo non riguardi propriamente il disegno di legge che è sottoposto al voto del Senato, pure l'Ufficio centrale non può che associarsi cordialmente alla raccomandazione che il senatore Morpurgo ha rivolto all'onorevole ministro delle finanze ed all'onorevole ministro dell'economia nazionale in favore del Credito agrario. E confidiamo anche noi che il Governo, accogliendo questa raccomandazione, vorrà mostrare anche meglio la sua sollecitudine e provvedere efficacemente a favore dell'agricoltura e del credito che le è tanto necessario, in quel complesso di provvedimenti ai quali intende e che si stanno preparando per il Credito agrario.

D'ALESSIO, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Onorevoli senatori, sono noti l'interessamento e l'amore che il Governo porta alle questioni del credito agrario: ma la questione sollevata dall'on. Morpurgo formerà oggetto di studio in occasione della emanazione di eventuali nuovi provvedimenti che si riferiscono generalmente alla materia di previdenze a favore del credito agrario. Per quanto si riferisce al Ministero delle finanze io credo di interpretare il pensiero del ministro, che trovasi momentaneamente assente, promettendo che sarà posta ogni cura perchè venga corrisposto al desiderio dell'on. Morpurgo, senza peraltro prendere alcun impegno circa la maniera tecnica con cui questo interessamento potrà essere attuato, inquantochè la abolizione delle agevolazioni fiscali attuate di recente col decreto menzionato, fu disposta per rimuovere alcuni inconvenienti, che non possono ripristinarsi col ripristinare le agevolazioni medesime.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 1923, n. 1285 ».

Prego il senatore, segretario Bellini, di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

ALLEGATO.

Decreto Reale 8 maggio 1924, n. 1021.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, ed i successivi provvedimenti a favore della Basilicata;

Visto il Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce la spesa per opere pubbliche straordinarie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze, la pubblica istruzione e l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle assegnazioni stabilite col Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è autoriz-

zata la maggiore spesa di lire 150,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata.

Alla tabella A, annessa al citato Regio decreto sono, in conseguenza, apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai ministri per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 2.

L'importo degli stanziamenti di bilancio fissati con l'art. 1 del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, è aumentato di lire 15,000,000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-1925 al 1927-1928, fermo restando il limite di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

Uguale somma di lire 15,000,000 verrà stanziata in ciascuno dei successivi esercizi dal 1928-29 al 1933-34, a complemento della maggiore spesa autorizzata col presente decreto.

Art. 3.

I fondi da stanziare in dipendenza delle autorizzazioni di cui al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, e di quelle di cui al presente decreto, non potranno per alcun motivo essere destinati con successivi provvedimenti ad altro scopo.

Art. 4.

Ai lavori per la costruzione di acquedotti nuovi e per il completamento di quelli costruiti od in corso di costruzione, occorrenti nei comuni della Basilicata non compresi nella tabella E, annessa alla legge 31 marzo 1904, numero 140, saranno estese le disposizioni che si applicano ai comuni inclusi nella tabella stessa.

Art. 5.

Oltre alle provvidenze, contenute nelle leggi speciali per la edilizia scolastica, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni della Basilicata, mutui per la costruzione, la sistemazione e l'adattamento di edifici ad uso di scuole elementari e medie fino all'importo massimo di lire 10,600,000; mutui per la costruzione, sistemazione e adattamento di scuole industriali in somma non superiore a lire 1,400,000.

Per entrambi detti mutui, lo Stato corrisponde l'intero ammontare degli interessi e la

relativa spesa farà carico rispettivamente agli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione e di quello per l'economia nazionale.

Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare le seguenti anticipazioni a favore dello Stato (Ministero delle finanze) per la concessione di mutui da garantirsi dagli enti mutuatari, come è appresso indicato:

a) lire 1,400,000 per la concessione al comune di Potenza di un mutuo destinato alla ricostruzione del palazzo di giustizia, in base al progetto tecnico redatto dal Genio civile con ammortamento in cinquanta anni e col concorso dello Stato corrispondente all'intero onere degli interessi.

Il comune a garanzia delle annualità di ammortamento a suo carico, vincherà, a favore dello Stato, a garanzia del mutuo, i contributi per spese giudiziarie dovuti dai comuni irte-ressati, rilasciando delegazioni all'esattore delle imposte dirette, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Alla riscossione dei detti contributi sono applicabili le forme ed i privilegi stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette;

b) lire 800,000 per la concessione al comune di Melfi di un mutuo destinato alla costruzione del palazzo di giustizia, alle stesse condizioni di ammortamento e di garanzia di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) lire 4,200,000 per la concessione al comune di Potenza, per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari, di un mutuo destinato alla costruzione di case popolari ed economiche in base al piano regolatore approvato dal Ministero della industria in data 13 ottobre 1921, col concorso dello Stato, ai sensi di legge e con ammortamento in cinquanta anni.

Il comune e l'Istituto autonomo, a garanzia delle annualità di ammortamento, vincole-

ranno, a favore dello Stato, le pigioni, rilasciando delegazioni sull'esattore delle imposte dirette, coll'obbligo del non riscosso per riscosso.

Alla riscossione di tali pigioni sono applicabili le forme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette;

d) lire 6,000,000 per la riscossione al comune di Matera di un mutuo destinato alla costruzione di case popolari.

Il mutuo sarà concesso con ammortamento in cinquanta anni e col concorso dello Stato ai sensi di legge. Per la garanzia sono applicabili le disposizioni di cui alla lettera c) del presente articolo.

Le anticipazioni di cui al presente articolo saranno rimborsate alla Cassa depositi e prestiti in cinquanta annualità all'interesse del 4.50 %.

Art. 7.

Con decreti del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CARNAZZA
DE STEFANI
GENTILE
CORBINO.

Aumenti alle assegnazioni stabilite con la tabella A annessa al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285 per i vari gruppi e specie di opere pubbliche straordinarie.

O P E R E		SOMMA
Gruppo	Specie	
Opere stradali nell'Italia meridionale e insulare.	Strade nazionali della Basilicata, costruzione, sistemazione e miglioramento	10,000,000
	—	
	Strade provinciali che si costruiscono dallo Stato nella Basilicata	20,000,000
	—	
	Strade comunali che si costruiscono o si sistemano dallo Stato nella Basilicata per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni isolate	3,275,000
—		
	Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella Basilicata	18,000,000
—		
	Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare nella Basilicata	4,225,000
		<u>55,500,000</u>
Opere idrauliche nell'Italia meridionale e insulare	Sistemazione idraulico-montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata	20,000,000
Condutture di acqua potabile in provincia di Potenza.	—	49,500,000
Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale e insulare.	(Di nuova istituzione). - Consolidamento, trasferimento e risanamento di abitati nella Basilicata.	25,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA

Il ministro delle finanze
DE' STEFANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Questo disegno di legge si propone di integrare la legge del 1904 sulla Basilicata, che è decaduta, e di completare colla esecuzione di altre opere ciò che era disposto da quella legge.

Credo che nessuno vorrà quindi negare il suo voto a ciò che tende a colmare lacune e riparare mancanze di lunga data. Ma io ho preso la parola perchè il relatore ha sollevato una questione che mi sembra molto opportuno rievocare qui e ricordare al Governo e al Parlamento.

Il relatore ha rammentato come quella della Basilicata è una questione che non si può li-

mitare semplicemente alla esecuzione di opere pubbliche, ma va considerata da un punto di vista più generale. È difatti da questo punto di vista che — comunque con mezzi insufficienti — si propose di considerarla la legge del 1904, proposta dall'on. Zanardelli e attuata dall'on. Giolitti, e l'altra del 1908. Ma quella legge — che con insufficienza di valutazioni e di provvedimenti e con soli 22 milioni voleva risolvere un problema così vasto — è rimasta in gran parte inapplicata e spesso e in gran parte sterile di effetti.

Uno degli uomini più degni che abbiano seduto al banco dei ministri, il conte Girolamo Giusso, all'atto di votare la legge mi disse: Ma credi che questa legge, (allora uno dei gravi problemi era proprio l'opposto di quello che si presenta oggi, cioè l'emigrazione che spopolava quella regione), credi che una tale legge potrà arrestare questo efflusso che estenua quella provincia? Risposi che ciò non era veramente da sperare; ed egli disse che non l'avrebbe votato. Ma io allora soggiunsi: Votala pure; perchè, se non provvede a tutti e agli stessi maggiori bisogni della Basilicata, l'aver dato acquedotti ad alcuni comuni, l'aver provveduto a rendere meno difficile la viabilità, è cosa che a qualche cosa può giovare e va approvata.

Così dirò a proposito di questa legge, che nessuno certo non vorrà riconoscere il merito al Governo nell'aver disposta la costruzione di vari acquedotti che dovranno dare acqua potabile a molti comuni della Basilicata ed altri provvedimenti contingenti.

Si potrà discutere sulle modalità, perchè alcuni tecnici, ad esempio, avevano sostenuto come, piuttosto che fare lunghi acquedotti per più decine di chilometri, e che in paesi soggetti a movimenti sismici possono presentare seri inconvenienti, (l'insigne geologo Taramelli ne prospettava anche per l'acquedotto pugliese), sarebbe stato più opportuno creare delle sorgenti di forza idroelettrica che potevano servire anche alla elevazione dell'acqua da fornirsi ai vari comuni, utilizzando vene di acqua più prossime. Ma questa è una questione che, mentre si stanno eseguendo le opere, si può dire, da questo aspetto, sorpassata.

Il relatore quindi ha ben richiamato l'attenzione del Governo, e io richiamo anche quella

del Senato, sulla opportunità di rivivificare l'economia agraria della Basilicata.

La Basilicata ha circa 10 mila chilometri quadrati di superficie: è la metà della Lombardia, la metà circa del Veneto; ha una estensione pari circa a quelle delle Marche e di tutta l'Umbria.

Ma, se si va a vedere qual'è la produzione di questa parte del paese, si trova che essa corrisponde, secondo i calcoli più ottimistici e per vari lati discutibili, ad un nono della produzione della Lombardia, ad un ottavo di quella del Veneto, e ad una frazione certo molto tenue di quella delle Marche e dell'Umbria.

Come provvedere a migliorare tale condizione; pur comprendendo, naturalmente, che non può rivaleggiare con regioni più ricche d'acqua e di humus?

Nel 1904 fu agitata questa questione, e si disse che la cosa principale era quella di costruire delle case rurali.

La casa rurale diventa il centro di una nuova economia agricola; ed è indispensabile per rendere possibile quella rotazione agraria, che, con le leguminose e gl'ingrassi, reintegra la energia produttiva della terra e la conserva.

In Basilicata per molta parte si fa ancora, e soprattutto per difetto di case rurali, un'agricoltura da beduini: il contadino va a coltivare le terre gettandovi il seme; vi ritorna, se mai, in primavera per erpicare e fare il lavoro di mondatura e poi non vi torna che quando occorre mietere. Niente o ben poco — e in zone limitate — di tutto ciò che può elevare la condizione della produzione; mentre se questa elevazione vi fosse, gioverebbe non solo alla provincia, a cui lo Stato è dovuto venire talvolta in soccorso, ma anche al Governo il quale, bisogna riconoscerlo, si adopera alla soluzione di questo problema. L'onorevole ministro dei lavori pubblici mi potrà dire, è vero; che vi è stato un complesso di leggi a ciò intese e che prendono nome dall'on. Serpieri, ma queste leggi mentre si propongono delle cose utili, per le formalità da cui sono ingombre sono inceppate nella esecuzione.

L'onorevole relatore ha detto che bisogna costruire queste case coloniche sopra tutto per mettere i contadini al riparo della malaria. Non vi si riuscirebbe in tutto. Ma, certo, se la bonifica idraulica deve essere com-

pletata dalla bonifica agraria, le case coloniche rappresentano anche da questo punto di vista, un elemento essenziale; e rappresenterebbero, oltre che un'elevazione del tenore di vita dei contadini, anche la possibilità di tanti avviamenti e allevamenti a cui ora non vi è modo di pensare.

Nella relazione si ricorda pure come l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha avuto un'idea che va lodata: quella di servirsi di alcuni edifici che dovevano essere costruiti provvisoriamente per alloggiare gli operai che attendono ad opere pubbliche, convertendoli in villaggi agricoli.

Nel 1904, quando si discusse la legge sulla Basilicata, si accennò anche a ciò; ma, come al solito, in una maniera monca ed insufficiente. Difatti la legge del 1904 diceva che se si fossero costituite in Basilicata borgate con più di 50 abitanti, esse sarebbero state esenti da tutte le tasse comunali, provinciali e governative. Una larga promessa la quale avrebbe importato che i felici abitanti di quelle borgate avrebbero potuto avere ogni specie di franchigia, e perfino stipulare contratti senza pagare la tassa di registro! e spedire lettere e ottenere permessi d'armi senza spese. Ma, — in *caudà venenum* — si aggiungeva che queste borgate avrebbero dovuto essere costruite « in regione incolta e disabitata ». E, poichè non vi era nè un punto di partenza, nè un punto di arrivo, io credo che se borgate di questo genere si fossero volute costruire nel centro dell'Africa, non avrebbero trovato modo di farsi riconoscere come conformi alla legge.

Pure un onorevole collega, che allora faceva parte della Camera ed ora del Senato, ebbe anche l'ingenuità di rilevare che con questo disegno di legge si potevano danneggiare le condizioni dei comuni i quali sarebbero venuti a perdere quelle tasse che gli abitanti avrebbero dovuto pagare!

Ora l'idea dell'onorevole ministro, limitata con più pratica, va ricordata e secondata, anche perchè in Basilicata vi è una densità demografica che è salita fino a 51 abitanti per mm. quadrato per discendere poi a 46 abitanti: cosicchè si trovano larghe estensioni di terra quasi disabitate. La costruzione di borgate rurali, interrompendo quelle vastissime radure

che sono tra un comune e l'altro, renderebbe possibile la costruzione di altre case coloniche nelle adiacenze, in località che oggi invece si trovano ad essere quasi completamente isolate ed abbandonate e perciò difficili ad abitare.

Vi è pure un altro modo di provvedere.

La legge del 1904 sulla Basilicata, così come questa attuale, si preoccupa della ricostruzione di abitati rovinati o pericolanti per frane o ragioni connesse. Ma nell'applicazione pratica di questo principio si è seguito un criterio del tutto erroneo. Infatti in varie borgate vi erano piccole case di importanza insignificante; e, per ricostruirle sul posto, si è andato incontro a spese abbastanza ingenti, mentre sarebbe stato più opportuno spostare gli abitati, anche allo scopo di costituire dei centri agricoli i quali avrebbero assicurati vantaggi di più ampio effetto.

Queste sono cose che vanno tenute presenti, come va tenuto presente il bisogno più generale del rimboschimento.

Chi guarda anche semplicemente su una carta geografica alla situazione della Basilicata, vede come essa, essendo compresa in gran parte dall'arco formato dalla biforcazione degli Appennini, è rigata da corsi d'acqua, che percorrendola con corso sregolato e torrentizio, la spogliano del terreno più fecondo, compromettendone anche la consistenza, data la sua struttura geologica. È tanto più urgente, quindi, e generale la necessità di un esteso rimboschimento, che corrisponde anche alle condizioni onde in tempi più antichi la regione prese il nome di Lucania. Invece il rimboschimento in Basilicata ha fatto un completo fallimento. L'onorevole ministro può facilmente constatarlo; e, se vuole averne anche solo una idea non ha che a consultare uno studio recentemente pubblicato al riguardo in una delle più autorevoli riviste agricole italiane. Risulta dalle notizie ivi riportate che il rimboschimento in Basilicata si è sparpagliato in modo irrazionale e con nessun risultato, anche perchè è stato fatto con poca scienza ed anche, potrebbe dirsi, con poca coscienza. Per molta parte del rimboschimento eseguito non si trova più traccia.

Ad ogni modo questa è una questione sulla quale bisognerà ritornare in sede di discussione del bilancio dell'economia nazionale.

Intanto se l'on. Mussolini, facendo semplicemente una passeggiata nell'Orto Botanico di Roma, volesse guardare ad alcuni esemplari di piante ivi esistenti, potrebbe rendersi conto di quanto non si è fatto e di quanto si potrebbe invece fare per questo rimboschimento, specialmente utilizzando essenze di rapida crescita e di promettente uso industriale.

Per un Governo che si preoccupa di accrescere la produzione nazionale, questi sono elementi da tener presenti, anche oltre il caso di condizioni e provvedimenti d'interesse regionale.

Molte altre cose si potrebbero dire su questo argomento, del quale già in passato Parlamento e Paese ebbero ad occuparsi. Se ne occupò pure il Senato, al quale ne riferì con una relazione veramente notevole un uomo che molti, qui, ricorderanno per il suo illuminato amore del paese e per la sua sagacia amministrativa: il senatore Cavasola.

Ad ogni modo io mi limiterò semplicemente a un ultimo cenno, trascurando di scendere a particolari e insistere su cifre. In Basilicata, dove pure un forte indice di variabilità rende spesso precarie le maggiori e limitate specie di prodotti, c'è anche una grande sproporzione tra il peso tributario e il reddito; in modo tale che, mentre è stato calcolato che la regione più ricca d'Italia ha rispetto al suo reddito una tassazione che ascende al 4 o poco più per cento, la Basilicata invece, paese più povero, è tassata in una maniera più elevata. Il che importerebbe che la Basilicata viene a dare un contributo d'imposte di oltre 3 milioni di più di quello che proporzionalmente le spetterebbe. Se il Governo, come ha dimostrato di fare, vuol prendere a cuore questa questione, si renda conto di tutti gli elementi necessari; si renda conto che non basta da parte dello Stato fare ad intervalli concessioni, che abbiano aspetto di elargizioni; ma bisogna anzitutto favorire l'accumulo di risparmi, e far sì, che questa regione possa ottenere il suo risorgimento nel solo modo in cui è possibile un risorgimento fecondo e duraturo; cioè con forze proprie, sicure, e di effetto continuo.

MANGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Ringrazio l'on. Ciccotti di aver rilevato quella parte della mia relazione

nella quale ho voluto mettere un po' in evidenza quanto mi è parso una manchevolezza del decreto-legge, che l'Ufficio centrale ha esaminato. Mi corre però l'obbligo personale, quale nativo di Basilicata, di porgere un ringraziamento anche al Governo che, col dare 150 milioni alla Basilicata, dimostra voler proseguire in quella politica di elevazione e miglioramento del mezzogiorno, che è giustizia pur riconoscere essere vanto dei Parlamenti e Governi dell'ultimo ventennio. Senza dubbio il problema del mezzogiorno era rimasto dall'Unità italiana più che negletto, almeno per la Basilicata. Era sempre parso nobilissimo non chiedere nessun compenso agli sforzi e sacrifici che per conseguire quella si erano fatti colà in così larga misura, e, come avviene di frequente nell'urto degl'interessi, nessuno si era curato accorgersi dei suoi dolori e porgere gli adeguati aiuti per sollevarli.

Fu l'on. Zanardelli che con la legge del 1904 volle fare il primo passo decisivo a prò di quella benemerita regione. Poi ci vollero le terribili disgrazie che colpirono la Calabria, per richiamare su di essa, e suoi non meno grandi bisogni, l'attenzione dei governanti, e di ciò con la legge del 1908 se ne giovò pure la Basilicata. E per fortuna i parlamentari che hanno presieduto negli ultimi tempi alle sorti del paese anche con l'importante rete ferroviaria complementare Calabro-Lucana hanno costantemente cercato di migliorare le condizioni del mezzogiorno. E se non può proprio dirsi vi siano riusciti, poichè il problema della sua resurrezione è grave e complesso, lo han messo, almeno come proposito, in testa ai loro programmi. Così ha fatto pure l'attuale Governo, che, dando 150 milioni alla Basilicata, ha, come dicemmo, dimostrato coi fatti di voler tenere a cuore la soluzione di questo, che è un grande problema, il quale s'impone alla nuova Italia.

In esso può essere riposta la decisiva sua resurrezione economica, se sapremo, rialzando le sorti dell'agricoltura, valorizzare adeguatamente il mezzogiorno. E per la Basilicata il problema agricolo è fondamentale; ma si badi che esso, pur nella sua complessità, è soprattutto un problema di bonifica, nonchè di case agricole e di viabilità consorziale obbligatoria per il locale trasporto delle derrate e degli agricoltori; e di questo per verità vi è poco

o nulla nel decreto-legge, che, quale è, ne manda approvato l'altro ramo del Parlamento.

Viceversa opportuni stanziamenti troviamo per la esecuzione di lavori stradali e di bonifica pei quali i fondi mancarono finora, ed alla cui esecuzione sollecita presiederà il provveditore dei lavori pubblici, che è felice innovazione, ed i cui buoni frutti già cominciano a vedersi. Solo decentrando, solo accostando ai luoghi delle opere chi, constatandone la necessità, ha larga facoltà di ordinarne la esecuzione e rapidamente variare le difettose già disposte, poteva rendersi sicuro lo svolgimento di un piano organico di opera per ciascuna regione; e confidiamo ciò si verificherà una buona volta in Basilicata.

Ma sarebbe stato necessario trovare nelle disposizioni che esaminiamo qualche somma, la quale aiutasse, e qualche disposizione, che più spingesse e promuovesse come dicemmo i consorzi fra i proprietari per le strade rotabili locali, che traggano dall'isolamento i vari centri agricoli, con sbocco sulle maggiori arterie del traffico, per rendere facile l'accesso sui fondi e i trasporti delle derrate, che nella Basilicata spesso a schiena di mulo hanno così alto il costo, come per le frutta, da esser quasi meglio lasciarle invendute. Ed avremmo desiderato trovare pure qualche incoraggiamento efficace a spingere i proprietari a dotare di case coloniche le loro aziende per popolare quelle campagne desolate e deserte. Non si tratta di un dettaglio, ma di un punto centrale del problema. Naturalmente se il contadino è obbligato fare a piedi ore di cammino la mattina, per percorrere spesso fin 5 o 6 chilometri per cui dista l'abitato, dove abita con la famiglia, dal luogo di lavoro, ed è necessitato farne altrettanto la sera, viene a sciupare buona parte della sua energia in questo infruttuoso andare e venire. Viceversa il secondare il contadino nel costante desiderio di vivere in campagna con la propria famiglia significa determinare, almeno per la Basilicata e per chi ne conosce le condizioni, una condizione di cose delle quali non potran che giovare le sorti dell'agricoltura. Dobbiamo riconoscerlo, l'on. Giuriati ha per questo pur fatto qualche cosa; poichè ha opportunamente disposto che nel costruire le case per gli operai i quali attendono ai lavori di bonifica, si adotti un unico tipo; ed, anche nella ubicazione di quelle, più

che alla provvisorietà si pensi a scegliere un sito tale, che cessati i lavori possano questi aggruppamenti di case restare dei centri abitati, e dian modo in avvenire di sviluppare vere frazioni di paesi in quei punti salubri e fertili ove l'agricoltura può essere intensiva.

Senza dubbio questo già ci accosta alla finalità che ci proponiamo. Ma è tuttavia necessario sviluppare questo programma e dare disposizioni concrete e larghe perchè i proprietari siano indotti alla costruzione delle case coloniche, mentre col ventennio dal 1904 al 1924 è finito in Basilicata il regime dei premi, ed incoraggiamenti, che la legge sua speciale accordava per le case coloniche. Veramente si trattava di appena un paio di migliaia di lire per ognuna di quelle: troppo poco anche con i prezzi di anteguerra, pochissimo per gli anni della guerra, addirittura irrisorio dopo, per esser di tanto salita la mano d'opera ed i materiali di costruzione; però era sempre qualche cosa e marcava almeno una buona tendenza.

Ma col 1924 persino questi piccoli sussidi sono cessati, mentre una casa colonica costa forse già un terzo più di quelle da costruirsi nell'abitato. Sarebbe perciò necessario che non solo ripristinassimo il regime dei sussidi, ma che portassimo questi ad una misura non derisoria. Nè servono gran che di spinta in queste gravi spese i soliti mutui a modico interesse. Il decidersi a dotare un fondo di congrue case coloniche, nelle condizioni della Basilicata, non è determinato da una modesta o più alta ragion d'interesse sul capitale a spendere; si tratta d'impieghi di cui fruisce per lo più la generazione successiva a chi quelli si decide a fare con sacrificio attuale, mentre il peso dei tributi è già sì schiacciante, che difficilmente i più volenterosi trovano un margine per larghi miglioramenti. Deve lo Stato sussidiare chi concorre allo sviluppo dell'agricoltura, e non sarà danaro speso male.

Se noi faremo questo, del che non vi è traccia in questa legge — e non vi potrebbe essere, perchè i 150 milioni impostati riguardano opere pubbliche utilissime, ma di altra natura e neppure le strade consorziali locali che debbono essere aiutate anche con larghi sussidi dell'Erario — se noi attueremo questo, ripeto, avremo reso un grande servizio alla agricoltura.

Impiegare il danaro in provincie come quella

di Basilicata, che, come ha ricordato testè pure l'on. Ciccotti, superano i 10 mila chilometri quadrati di estensione; dare a provincie in cui enormi quantità di terreno restano del tutto abbandonate, e che spesso sono inaccessibili o micidiali per la malaria, sì che appena sono sfruttate da una pessima qualità di pascolo — mentre migliorate potrebbero prestarsi alla coltura intensiva — e non se ne vede traccia neppure di estensiva — significa anche fare, con un buon impiego del capitale da parte dello Stato, addirittura un buon affare. Noi che abbiamo visto la emigrazione oltre oceano esserci chiusa, e, a dirla con frase rigorosa ma vera, anche brutalmente sul viso ai tanti lavoratori, che recandosi oltre oceano mandavano poi in Italia quel magnifico filone di oro, il quale non è qui il caso di ricordare in quali proporzioni vada man mano dissottigliandosi, dobbiamo sentire la necessità di dar lavoro alla nostra popolazione sempre più crescente e sia pure opportunamente volgiamo l'occhio ai nostri possedimenti coloniali, nei quali spesso andiamo spendendo somme enormi e confidando in un domani, che non si vede. Ma non trascuriamo lo sviluppo della agricoltura nel Mezzogiorno e nelle isole. Ed affrettiamoci ad intervenire decisamente, con larghi mezzi per conseguire tale intento nella Basilicata, per la quale l'on. Zanardelli, come ho nella mia relazione riportato, autorevolmente rilevò nel suo discorso di Potenza: « Ogni aspettativa è stata superata dalla triste « eccezionalità delle cose... in una contrada che « nella sua vasta compagine, nella sterminata « distesa dei monti le cui acque volgono a tre « mari, è veramente una grande regione ».

L'on. Mussolini ed il suo Ministero, con la politica granaria attuale, ha dimostrato di avere compreso uno dei postulati più alti dell'economia nazionale. Io mi auguro che tale politica remunerativa dei cereali ora svolta realmente sia proseguita senza tentennamenti, pur senza eccedere. Solo dando reali e sensibili benefizi a chi produce grano, possiamo esser sicuri di averne quanto ne basta. Nessuna propaganda è più convincente dell'utile. Se tutte le terre dell'Italia meridionale, le quali possono essere coltivate a grano, lo saranno realmente; e se il Governo saprà provvedere con tutti i mezzi, fra i quali non bisogna trascurare il buon mercato dei fertilizzanti e dei concimi, che ora costano troppo

cari, vedremo risorgere le sorti dell'economia nazionale. Resteranno solo così in casa nostra quei tanti milioni che oggi a centinaia su centinaia noi mandiamo all'estero, pur senza esser sicuri di non restare affamati, allorchè per gli altri fini della politica estera dobbiamo esser liberi delle nostre decisioni. Resti adunque in prima linea del programma economico nostro, il decisivo miglioramento dell'agricoltura; e, se nell'attuale disegno di legge, pur con gli utili stanziamenti in esso fatti non viene integralmente ad esso dato impulso, deve essere impegno di Governo e Parlamento di tornarvi sopra al più presto, poichè non stanchiamoci, onorevoli colleghi, di ripeterlo, porgere la mano fraterna all'agricoltura significa provvedere all'avvenire e determinare la prosperità della Patria. (*Applausi, congratulazioni*).

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Il decreto-legge che è presentato all'approvazione del Senato fa parte di quella legislazione frammentaria, episodica che oggi deve ritenersi, con la istituzione dei provveditorati alle opere del Mezzogiorno, completamente superata. Oggi non soltanto il Governo fascista ha ordinato lo studio sistematico dei bisogni del Mezzogiorno e lo studio delle opere necessarie a servire questi bisogni, ma lo studio è già, dopo sei mesi dalla istituzione dei Provveditori, un'opera compiuta. I piani regolatori delle opere sono già stati presentati al Ministero e sono attualmente in elaborazione ed in esame al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Non credo pertanto che questo decreto legge meritasse l'onore di una lunga discussione, tanto più che esso non fa se non concedere i fondi per la esecuzione di opere in parte iniziate e in parte promesse da precedenti disposizioni di legge. Tuttavia poichè l'onorevole senatore Ciccotti e l'onorevole relatore hanno ritenuto di dover cogliere questa occasione per trattare alcuni fra i più interessanti problemi della Basilicata, io credo opportuno segnalare al Senato come i recenti provvedimenti del Governo abbiano già dato disposizioni sufficienti a tranquillare ogni apprensione da parte di coloro che si interessano alle sorti di questa nobilissima regione.

Le disposizioni impartite in ordine ai villaggi tipo, come è stato già riconosciuto dagli oratori che mi hanno preceduto, sono di una grande importanza perchè intese a difendere dalla malaria gli operai durante la esecuzione delle grandi opere pubbliche e a costituire i nuclei primordiali dei futuri centri agricoli. Il che vuol dire che quelle stesse case che avranno una prima volta servito la terra ricoverando gli operai che vi lavorano, serviranno una seconda volta la terra accogliendo i contadini destinati a coltivarla. Chi abbia avuto la pazienza di leggere le disposizioni da me impartite avrà constatato come il villaggio tipo per 1000 operai sia destinato ad albergare 250 agricoltori cioè 50 famiglie.

Devo anche segnalare, se fosse sfuggito all'attenzione dell'on. Ciccotti e dell'onorevole relatore, un altro recente provvedimento del Governo, quello che istituisce il Comitato per le migrazioni interne. Questo Comitato deve studiare e proporre al Governo i provvedimenti necessari per ottenere che siano ripopolate le regioni, come la Sardegna e la Calabria, che da vicende la cui responsabilità spero non possa esser fatta risalire al Governo fascista, erano state depauperate di braccia. Chi abbia seguito con attenzione la modesta mia opera, intesa a interpretare con fedeltà le intenzioni del mio Capo, non potrà non aver ritratto l'impressione che i vari provvedimenti che sono stati presi da quando ho l'onore di reggere il dicastero delle opere pubbliche sono tra loro intimamente collegati e deliberati a tempo opportuno. Era perfettamente inutile costituire il Comitato per le migrazioni interne un anno fa, quando ancora non esistevano i provveditorati alle opere. Oggi che i provveditorati alle opere sono in piena funzione, oggi che i piani regolatori delle opere sono già in esame, era necessario cominciare ad adottare tutti quei provvedimenti per cui le opere pubbliche non fossero più come sono state in altri tempi destinate a diventare rapidamente cadaveri, ma veramente servissero alla trasformazione agraria e al miglioramento economico delle regioni! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti ». (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti ».

Prego l'onorevole, senatore, segretario Bellini di dar lettura dell'articolo unico.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle disposizioni relative al contributo straordinario dei centesimi di guerra, allegato B al decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, ed il decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197, che ha soppresso il contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti;

Ritenuta la necessità e la urgenza di interpretare in modo autentico le norme contenute nel decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la disposizione del primo capoverso dell'articolo unico del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197, deve intendersi che il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti stabilito dall'articolo 2 del testo unico, allegato B, al decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, è dovuto per tutte le somministrazioni, forniture e altre prestazioni anche coattive dipendenti da contratti o atti

di qualsiasi natura, comprese le requisizioni, di data anteriore al 1° marzo 1919 e si applica anche sulle somme che, posteriormente alla data anzidetta e fino all'espletamento della esecuzione dei contratti o atti sopraindicati, siano state o saranno pagate dagli enti in tale articolo 2 indicati.

Art. 2.

Per effetto delle norme contenute nel decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197, nulla è stato mutato alla disposizione dell'articolo 10 dell'allegato B al decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, per la decisione di tutte le controversie relative all'applicazione del contributo dei centesimi di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del

Regio decreto-legge che reca miglioramenti alla carriera del personale insegnante civile della Regia Accademia Navale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

° Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo all'interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa » (N. 314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo all'interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo all'interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto, 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa.

Decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1858;

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Riconosciuta la necessità di interpretare autenticamente l'articolo 33 del decreto 30 settembre 1922, n. 1290, modificativo dell'articolo 96 del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1858, nella parte in cui parla di missioni rotative, indicando il significato che nella pratica amministrativa veniva dato a tale espressione e quali in conseguenza gli intervalli, che si dispose non costituire interruzioni del servizio agli effetti della nomina ad aiuto ufficiale del supplente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per missioni rotative ai sensi dell'articolo 33 del decreto 30 settembre 1922, n. 1290, modificativo dell'art. 96 del decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, debbono intendersi quelle, di cui l'Amministrazione disponeva la periodica interruzione o che affidava a turno a due o più supplenti immediatamente succedentisi nel servizio: per siffatte missioni non si considereranno come interruzioni di servizio, agli effetti previsti dal secondo comma dell'articolo 96 del Regio decreto del 2 ottobre 1919, n. 1858, oltre quelle derivanti da incarichi di gerenze di ricevitorie, da servizio prestato presso ricevitorie precariamente rette da personale di ruolo od elevato durante il periodo bellico ad uffici principali per necessità di carattere militare, da servizio militare o malattia debitamente accertata, unicamente le suindicate interruzioni periodiche disposte dall'Amministrazione non superiore a cinque giorni nella missione di uno stesso supplente a quelle derivanti dal turno stabilito come sopra fra due o più supplenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza » (N. 372).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 372).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Nell'interesse dell'ordine pubblico, devo ringraziare l'onorevole ministro dell'interno, il quale, rendendosi conto della speciale funzione del corpo di polizia, argomento su cui ebbi l'onore di interloquire durante la discussione del bilancio dell'interno 1924-25, ha voluto con lodevole sollecitudine realizzarne la costituzione. Ed io ripeto che, la funzione di questo corpo rinnovato è importantissima, ma specialmente nelle grandi città. Una sola osservazione mi permetto di fare, quella relativa al loro numero che non mi sembra corrispondente ai bisogni.

Ricorderò all'onorevole ministro dell'interno

che il numero di questi agenti in epoca abbastanza lontana, era di circa 11.000 ed erano anche allora insufficienti sebbene la popolazione e l'estensione delle città fossero di molto inferiori alle attuali. Le funzioni assegnate ai tre corpi di polizia, cioè, carabinieri, agenti di pubblica sicurezza e milizia volontaria, sono assolutamente diverse, nè potrebbe essere diversamente; ed è appunto perciò che io ritengo non sufficiente il numero di 12.000 assegnato a questo corpo, reintegrato e destinato alla speciale tutela degli averi e della vita dei cittadini nei centri abitati, oltre alle funzioni di polizia giudiziaria, tutela del buon costume ed altre varie mansioni, che non possono essere esercitate nè dai carabinieri, nè dalla milizia volontaria.

Non so se le condizioni di bilancio abbiano obbligato l'onorevole ministro a limitare a quello stabilito il numero degli agenti di pubblica sicurezza; ma credo che ripensando bene alla cosa e nella possibilità di ottenere una maggiore disponibilità di fondi, sarebbe conveniente aumentarli.

Vorrei fare poi una raccomandazione all'onorevole ministro e cioè che si decida presto la compilazione del regolamento, risolvendo così parecchie questioni, cosa questa che renderebbe possibile di avere una pronta assunzione in servizio degli agenti che aspirano ad entrare a far parte di questo nuovo corpo e la loro assegnazione al servizio. Bisognerebbe anche risolvere presto la scelta della divisa necessaria all'efficacia del servizio che devono prestare.

Queste erano le osservazioni che mi sembrava doveroso di fare.

E poichè mi trovo a parlare, permetta l'onorevole ministro che io altamente mi compiaccia con lui per la vigorosa campagna che si sta svolgendo in Sicilia contro l'abigeato ed il malandrinnaggio. E mi permetta anche di raccomandargli di continuare energicamente su questa via. Il ferro è caldo: bisogna batterlo. Io credo che siamo arrivati ad un punto in cui l'impalcatura di questa mala pianta si trovi ormai in sfacelo; bisogna che la piaga sia sanata completamente e la Sicilia liberata da questo grave danno. (Approvazioni).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ringrazio l'onorevole senatore Libertini delle sue cortesi dichiarazioni; ma non credo che i dubbi da lui manifestati circa la presunta insufficienza numerica degli agenti di pubblica sicurezza siano fondati. Bisogna anzi tutto tener presente che la soluzione di cotesto particolare problema deve essere considerata armonicamente con tutte le altre infinite e molteplici esigenze della vita nazionale, alla stregua delle possibilità finanziarie dello Stato; e quindi quella remora che lo stesso senatore Libertini ha ammesso può aver anche in questo campo un valore imperativo. Ma sta di fatto che la cifra prevista di 12.000 agenti è certamente tale da poter sopperire alle necessità alle quali dovrà corrispondere la istituzione del corpo. È questione soprattutto di un impiego saggio, oculato ed efficace. Questo criterio deve valere anche per le altre forze armate delle quali lo Stato dispone per la tutela dell'ordine pubblico e per la sicurezza delle persone e degli averi dei cittadini. Studi e provvedimenti sono in corso, secondo un programma coordinato, sotto gli auspici del Capo del Governo, anche con gli altri organi competenti, al fine di ottenere l'utilizzazione più proficua di tutti gli elementi disponibili. D'altronde vi sono altri fatti nuovi, sopravvenuti a quello della istituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, fatti i quali mostrano come il Governo cerchi di colmare tutte le lacune che ancora si lamentano in questo campo. Alludo in modo particolare alla istituzione della polizia metropolitana nella città di Roma, esperimento molto notevole ed interessante per l'esercizio di funzioni che fino ad ora, nel centro massimo della vita italiana, erano risultate inopportunamente suddivise tra i diversi organi della pubblica sicurezza e della polizia urbana. Non è detto che questo esperimento non possa avere, ove e quando appaia opportuno, altre successive applicazioni.

Quanto al voto dell'onorevole senatore Libertini circa l'intensificazione del reclutamento, col superare tutte le difficoltà che ad esso potrebbero opporsi, posso dargli sicuro affidamento al riguardo.

Infine l'onorevole senatore Libertini ha messo in evidenza l'azione esplicata dal Governo per l'estirpazione della mala pianta dell'abigeato e

del malandrinaggio in talune plaghe di Sicilia. Si tratta dell'adempimento doveroso di una promessa che fu solennemente fatta dal Capo del Governo durante il suo viaggio nell'isola nobilissima. Quella promessa è stata mantenuta, e sarà totalmente adempiuta fino al raggiungimento dei risultati conclusivi, trascurando qualsiasi criterio suggerito da opportunità d'altro ordine, ma solo mirando alla necessità massima e suprema di restaurare interamente la fiducia, la tranquillità, la sicurezza degli onesti che costituiscono — possiamo ben dirlo — la quasi totalità della popolazione in quelle stesse plaghe che sono state maggiormente funestate dalla delinquenza. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza. (Approvato).

Art. 2.

All'articolo 8 del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'arruolamento degli agenti che siano operai tecnici nelle varie specialità necessarie ai servizi di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno è autorizzato a prescindere dai requisiti suddetti »

(Approvato).

Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383.

Art. 1.

Le forze armate in servizio della Pubblica sicurezza comprendono :

- 1°) l'Arma dei carabinieri Reali ;
- 2°) il Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza ;
- 3°) la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il cui impiego è regolato dal Regio decreto 5 agosto 1924, n. 1292.

Art. 2.

La forza organica del Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza è quella risultante dal seguente quadro :

Ufficiali.

Grado	6° — Ispettore superiore	1
»	7° — Ispettori di 1ª classe	5
»	8° — Ispettori di 2ª classe	8
»	9° — Comandanti di 1ª classe	30
»	10° — Comandanti di 2ª classe	} 100
»	11° — Comandanti di 3ª classe	

Sottufficiali ed agenti.

Marescialli di 1ª classe	400
Marescialli di 2ª e 3ª classe	700
Brigadieri	800
Vicebrigadieri	900
Guardie scelte di Pubblica sicurezza	1200
Guardie di Pubblica sicurezza	7600
Allievi	400

Totale 12000

Gli allievi possono essere in numero superiore ai 400, semprechè l'eccedenza sia compensata da altrettante vacanze nell'organico della forza effettiva.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, l'Arma dei carabinieri Reali provvederà inoltre a fornire i nuclei permanenti di forza per esigenze straordinarie di ordine pubblico.

La forza e le sedi di detti nuclei saranno stabiliti dal Ministero dell'interno, d'accordo con quello della guerra.

Art. 4.

Il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, è chiamato a tutelare la incolumità delle persone ed il rispetto della proprietà, a prevenire e reprimere i reati, raccogliendone le prove ed assicurando alla giustizia i responsabili.

È incaricato altresì di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico, di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonchè delle ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorsi in casi di pubblici e privati infortuni.

Gli ufficiali e sottufficiali del Corpo sono ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie scelte e guardie sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5.

Con apposito regolamento sarà provveduto alla emanazione delle norme per il servizio d'istituto, la tenuta, l'ordinamento, l'istruzione, la disciplina, il servizio sanitario e l'amministrazione in generale del Corpo.

Tale regolamento sarà emanato di concerto col Ministero delle finanze e con quello della guerra.

Art. 6.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza sono sottoposti alle disposizioni del Codice penale militare per i seguenti reati:

- 1º) ammutinamento;
- 2º) rivolta;
- 3º) insubordinazione con vie di fatto;
- 4º) diserzione qualificata;
- 5º) rifiuto d'obbedienza;
- 6º) vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato.

Art. 7.

Gli agenti di Pubblica sicurezza saranno reclutati fra i carabinieri ed appuntati effettivi dell'Arma, che abbiano compiuto la ferma, non superata l'età di anni 28 e che ne facciano domanda. Gli agenti reclutati fra i carabinieri Reali saranno assunti col grado di guardie, quelli reclutati fra gli appuntati col grado di guardia scelta.

I carabinieri e gli appuntati, così reclutati, dovranno frequentare un corso preliminare presso la Scuola tecnica di polizia.

Continueranno ad avere vigore le rafferme che gli agenti avevano contratto nell'Arma dei carabinieri Reali, donde provengono, e, per la concessione delle rafferme successive si applicheranno le norme e le condizioni in vigore per l'Arma stessa.

Art. 8.

Qualora la forma di reclutamento di cui all'articolo precedente non dia il contingente necessario, la forza occorrente sarà reclutata fra gli ex carabinieri e gli altri militari in congedo, che abbiano prestato almeno un anno di servizio in zona di operazioni, oppure almeno due anni di servizio nei soppressi Corpi di polizia.

Gli aspiranti dovranno essere celibi, e non aver superato gli anni 28, e, se ex combattenti, l'età di anni 33.

Ove siano riconosciuti idonei verranno assegnati, come allievi, per un periodo di esperimento, ad uno speciale reparto presso la scuola tecnica di polizia.

Qualora, dopo tale periodo di esperimento, vengano incorporati come effettivi, ai militari in congedo di cui sopra, esclusi gli ex carabinieri, sarà corrisposto il premio di arruolamento di lire 1500 stabilito per i carabinieri Reali.

Per la concessione dei premi di rafferma agli ex carabinieri Reali, sarà tenuto conto di quelli eventualmente percepiti nell'Arma, in modo che l'importo complessivo di essi non superi la somma di lire 6000.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono esenti dalle chiamate alle armi per istruzioni e mobilitazione.

Art. 9.

La nomina degli allievi e degli agenti di pubblica sicurezza è fatta con decreto del Ministero dell'interno. La nomina dei comandanti è fatta con decreto Reale.

Art. 10.

Gli agenti di pubblica sicurezza cessano dal servizio, oltre che per provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:

- 1°) collocamento a riposo;
- 2°) congedamento dal corpo su domanda dell'interessato motivata da sopraggiunte comprovate, gravi ed eccezionali circostanze;
- 3°) riforma per inabilità fisica, regolarmente accertata;
- 4°) licenziamento per incapacità, o inettitudine al servizio.

Art. 11.

Gli agenti di pubblica sicurezza hanno diritto al collocamento a riposo con trattamento di pensione:

- a) quando abbiano compiuto 20 anni di servizio e raggiunta l'età di anni 45;
- b) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità o per altra causa, ovvero siano licenziati d'ufficio con provvedimento che non importi la perdita del diritto a pensione.

Art. 12.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, gli agenti di pubblica sicurezza che abbiano compiuto 25 anni di servizio. In ogni caso essi non potranno essere trattenuti oltre il 35° anno di servizio.

Art. 13.

Il trattamento economico e di quiescenza degli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza, anche nei casi di diritto a pensione privilegiata, sarà regolato con le norme stabilite per i militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

Il supplemento all'indennità militare speciale, di cui godevano i militari del ruolo specializzato, giusta l'art. 176 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, viene mantenuto a favore degli agenti di pubblica sicurezza, sotto il nome di indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza.

Art. 14.

L'ispettore superiore, gli ispettori di 1ª, 2ª classe ed i comandanti di 1ª, 2ª e 3ª classe hanno rispettivamente il trattamento economico assegnato ai gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente dell'Arma dei carabinieri Reali.

Essi però non avranno diritto all'indennità cavalli e stalliere ed, in luogo delle indennità militari, percepiranno delle indennità di pubblica sicurezza in egual misura.

Art. 15.

I posti di comandanti di 3ª classe sono conferiti per una metà ai sottufficiali del corpo di grado non inferiore a brigadiere, che non abbiano oltrepassata l'età di anni 36 e che, dopo aver frequentato apposito corso presso la scuola tecnica di polizia, riescano vincitori dell'esame di concorso indetto per i posti disponibili; e per l'altra metà agli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito, che non abbiano oltrepassata l'età suindicata, e che riescano vincitori di uno speciale esame di concorso.

Tali esami si effettueranno secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.

Art. 16.

Per il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Gli ufficiali cessano dal servizio quando hanno raggiunto 25 anni di servizio e rispettivamente i seguenti limiti di età:

Ispettori superiori	anni 62
Ispettori di 1ª classe	» 60
Ispettori di 2ª classe	» 56
Comandanti di 1ª, 2ª e di 3ª classe	» 53

Art. 17.

I sottufficiali e gli agenti del Corpo di pubblica sicurezza che vengono dalle competenti autorità politiche e di pubblica sicurezza comandati in servizio nel Regno, fuori della loro ordinaria residenza, ed a distanza eccedente i cinque chilometri dalla medesima, per servizi isolati o speciali, sono considerati in trasferta ed oltre ai mezzi di viaggio spettanti ai pari grado dell'arma dei carabinieri Reali hanno diritto ad una diaria di lire 20 se marescialli, di lire 14 se brigadieri e vicebrigadieri e di lire 8 se agenti.

Agli ispettori ed ai comandanti compete, secondo il grado, la indennità di cui agli articoli 180 e 181 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le suddette indennità e diaria saranno ridotte ai due terzi, quando non siasi reso necessario il pernottamento fuori residenza, quando gli agenti, pernottando fuori residenza, fruiscano di alloggio gratuito o quando sia trascorso il primo mese di missione; sono ridotte alla metà dopo il secondo mese e ad un terzo dopo il terzo mese.

L'indennità di trasferta non è cumulabile con le altre eventuali indennità di pubblica sicurezza.

L'ordinanza di invio in missione deve essere ratificata dal Ministero dell'interno.

Art. 18.

Gli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in divisa o muniti di regolare segno di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; l'ispettore superiore, gli ispettori di 1^a e 2^a classe ed i comandanti senza limitazione di numero; gli agenti limitatamente a due soli ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 19.

I comandanti, i sottufficiali ed i militari di truppa componenti l'attuale ruolo specializzato fanno passaggio di diritto nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ai comandanti predetti vengono riconosciuti il grado e l'anzianità che avevano all'atto della soppressione della Regia guardia per la pubblica sicurezza, tenendo conto del grado di cui all'articolo 2. Salvo quanto sarà stabilito nel regolamento di cui all'articolo 5, nella prima attuazione del presente decreto, l'ispettore superiore sarà scelto dal Ministero tra gli attuali comandanti che avevano nel corpo della Regia guardia grado non inferiore a quello di tenente colonnello. Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di ispettore di 2^a classe e di comandante di 1^a classe, che eventualmente non potessero essere coperti mercè promozione dei comandanti di grado immediatamente inferiore attualmente in servizio, saranno assegnati ad ex ufficiali della Regia guardia, per concorso, in base a norme da emanarsi dal Ministero dell'interno. I sottufficiali ed i militari di truppa provenienti dall'attuale ruolo specializzato dei carabinieri Reali, assumeranno nel nuovo corpo grado corrispondente a quello che essi rivestivano nel ruolo specializzato.

Nella prima attuazione del presente decreto sarà provveduto a coprire un terzo dei posti vacanti nei gradi di comandante di 3^a classe, mediante concorso per esami, cui potranno prendere parte esclusivamente gli ex ufficiali della Regia guardia, che siano attualmente in servizio con grado di sottufficiale nel ruolo dei carabinieri Reali specializzati.

Art. 20.

I graduati attualmente in servizio nel ruolo specializzato dell'Arma che risulteranno, per ciascun grado, in eccedenza all'organico indicato all'articolo 2, saranno collocati nella posizione di fuori quadro e vi rimarranno fino a che saranno eventualmente promossi, oppure cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età o per altra causa.

Col regolamento di cui all'articolo 5, saranno stabiliti i criteri per la scelta dei graduati del corpo degli agenti di pubblica sicurezza da collocarsi fuori quadro, la misura e le modalità con le quali essi potranno concorrere all'avanzamento con gli altri pari grado dello stesso corpo, nonchè i criteri per la scelta e per la eventuale eliminazione o sistemazione di coloro che non risultassero idonei a disimpegnare le funzioni del proprio grado. I posti, che si renderanno liberi nell'organico di ciascun grado di sottufficiale, di cui all'articolo 2, verranno ricoperti soltanto nel limite dei posti che, per qualsiasi motivo, si saranno resi vacanti fra i sottufficiali fuori quadro del grado e corpo stesso.

In corrispondenza del numero dei graduati che in ogni grado risulteranno in eccedenza in confronto all'organico, saranno lasciate altrettante vacanze, nei posti inferiori, in modo che, nè al momento della prima attuazione del presente decreto, nè posteriormente, venga ad essere superata la forza complessiva di 12,000 uomini.

Art. 21.

È data facoltà al Ministero dell'interno di riesaminare, ai fini delle eventuale riassunzione in servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, la posizione degli ex militi della Regia guardia per la pubblica sicurezza le cui domande non poterono essere esaminate in tempo utile dall'apposita Commissione indicata dall'articolo 6 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

Art. 22.

Gli agenti dei cessati corpi di polizia dell'ex regime austro-ungarico, già parificati al personale del ruolo specializzato dei carabinieri Reali, ai sensi degli articoli 7 e 9 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 2014, sono di diritto parificati al personale del corpo degli agenti di pubblica sicurezza e formeranno un elenco distinto dall'organico del corpo stesso, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'articolo 9 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo le norme particolari che saranno per essi stabilite.

Art. 23.

Col 1° luglio 1925 passeranno in consegna al Ministero dell'interno, per l'accasermamento degli agenti del corpo di pubblica sicurezza, tutte le caserme e i locali attualmente occupati dai carabinieri Reali specializzati, nonchè quelli della scuola tecnica di polizia, col rispettivo arredamento di pertinenza dello Stato.

Per il servizio di accasermamento e di alloggio degli agenti di pubblica sicurezza, vigeranno le norme di cui al Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773.

Il Ministero dell'interno prenderà pure in carico per il detto corpo, tutto il materiale di armamento attualmente in distribuzione ai militari del ruolo specializzato.

Art. 24.

Le imprese che abbiano assunto, mediante regolari contratti, il servizio di casermaggio dei carabinieri Reali del ruolo specializzato, continueranno a provvedere, alle medesime condizioni contrattuali e per le località dove attualmente disimpegnano il servizio, alle forniture di casermaggio occorrente agli agenti di pubblica sicurezza.

Analogamente continueranno a provvedere il casermaggio per il corpo degli agenti di pubblica sicurezza quelle imprese, già vincolate con la Regia guardia per la pubblica sicurezza, le quali eventualmente disimpegnassero ancora il servizio provvisorio per i carabinieri Reali del ruolo specializzato e dei nuclei tratti dai soppressi battaglioni mobili, in virtù del Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2737, e ciò fino a che il servizio stesso non venga sistemato a mezzo di appalti o in economia.

Le imprese fornitrici del casermaggio ai carabinieri Reali del ruolo generale sono tenute a fornire il casermaggio alle stesse condizioni pattuite per i mi-

litari dell'arma, anche agli agenti di pubblica sicurezza in tutte quelle località nelle quali l'Amministrazione non vi provveda, e fino a quando non vi provvederà mediante appositi appalti o in economia.

Art. 25.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° luglio 1925, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi » (N. 358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge, con approvazione complessiva di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, eccettuati i Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2285, per modificazioni alla legge istitutiva del consorzio del porto di Genova, e 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

Sono altresì convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1° maggio 1925, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

TABELLA A.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1^o dicembre 1921, n. 1653, provvedimenti in caso di deficienza o mancanza di energia elettrica.

4 marzo 1923, n. 552, col quale la Commissione ministeriale di cui al Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1701, venne soppressa e la funzione ad essa attribuita venne affidata al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, al quale venne pure affidata la vigilanza sulla esecuzione delle assegnazioni già deliberate dall'autorità competente.

24 maggio 1923, n. 1162, che apporta modificazioni a quello del 25 marzo 1923, n. 773, relativo all'alienazione del materiale residuo dalla guerra.

10 luglio 1924, n. 1100, norme per la costituzione dei Gabinetti dei ministri e delle Segreterie particolari dei sottosegretari di Stato.

28 dicembre 1924, n. 2337, modificazione dell'art. 3 del decreto 20 marzo 1924, n. 442 e rinvio a sei mesi delle pene disciplinari contro coloro che abusano di titoli e attributi nobiliari.

1^o febbraio 1925, n. 293, estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni

della legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

17 aprile 1925, n. 453, devoluzione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra con sede centrale in Roma, dei patrimoni residuati dalla preesistente Associazione nazionale madri e vedove dei caduti e del Segretariato centrale di assistenza alle famiglie dei caduti, con sede centrale in Milano.

17 aprile 1925, n. 630, sistemazione degli operai invalidi di guerra dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

4 maggio 1925, n. 604, istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

8 maggio 1925, n. 848, approvazione della Convenzione col comune di Milano per una nuova sistemazione di quel Palazzo Reale.

14 maggio 1925, n. 632, soppressione del posto di vice commissario per l'aeronautica e istituzione, in sua vece, di un posto di sottosegretario di Stato.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

27 luglio 1924, n. 1815, approvazione della Convenzione in data 7 maggio 1924 per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

16 ottobre 1924, n. 1816, concessione dell'indennità di volo agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina per i corsi di istruzione come osservatore dall'aeroplano e per il successivo servizio nell'aeronautica.

30 ottobre 1924, n. 1947, soppressione del posto di intendente generale dell'aeronautica.

30 ottobre 1924, n. 1957, estensione agli ufficiali dipendenti dal Commissariato di aeronautica delle disposizioni della legge 18 luglio 1912, n. 806 e del Regio decreto 18 luglio 1912, n. 867 e successive modificazioni sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

13 novembre 1924, n. 1990, che regola il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

8 gennaio 1925, n. 210, composizione della Commissione di disciplina per il personale civile dell'aeronautica.

22 febbraio 1925, n. 339, approvazione della Convenzione aggiuntiva in data 3 gennaio 1925

per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

2 aprile 1925, n. 483, approvazione del regolamento per l'applicazione del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, relativo al reclutamento e avanzamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica, durante il periodo di sua costituzione.

2 aprile 1925, n. 493, proroga dei limiti di età per gli ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica.

2 aprile 1925, n. 496, abolizione del comando generale della Regia aeronautica e istituzione della carica di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

5 aprile 1925, n. 492, norme circa la rettifica di anzianità del personale della Regia aeronautica, quando risulti che il computo dell'anzianità stessa sia stato erroneamente effettuato.

5 aprile 1925, n. 494, approvazione della tabella organica dei sottufficiali del C. E. R. A.

5 aprile 1925, n. 495, modifiche al Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, circa il reclutamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore Generale della Regia aeronautica durante il periodo della sua costituzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

2 giugno 1924, n. 1052 provvedimenti per il personale delle Regie scuole all'estero.

26 giugno 1924, n. 1603, estensione al Commissariato generale dell'emigrazione delle disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

4 settembre 1924, n. 1695, autorizzazione al

Commissariato generale dell'emigrazione ad acquistare gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione dei ricoveri ed asili per emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito.

28 dicembre 1924, n. 2310, modificazione alla legge 12 febbraio 1903, n. 43, circa l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti per le Regie scuole all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE

29 gennaio 1925, n. 489, modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale.

26 febbraio 1925, n. 487, trattamento economico del personale in pensione addetto al-

l'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle colonie.

5 aprile 1925, n. 555, destinazione dell'avanzo finanziario del bilancio 1920-21 della Tripolitania.

MINISTERO DELL'INTERNO

29 gennaio 1914, n. 162, proroga della gestione del Regio commissario incaricato dell'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

16 ottobre 1924, n. 2087, con il quale la disponibilità dei posti nel grado iniziale della carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza — agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo di personale ex-combattente e di personale avventizio, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290 e 11 novembre 1923, n. 2395 e 8 maggio 1924, n. 483, è stata ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso per 150 posti di volontario nella carriera suddetta, bandito con decreto ministeriale 5 dicembre 1923.

6 novembre 1924, n. 2086, decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano.

15 febbraio 1925, n. 588, modifiche al Regio decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1773, relativo al passaggio alle provincie del servizio di accasermamento ed alloggio dei Reali carabinieri.

2 aprile 1925, n. 382, aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei Reali carabinieri, e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla

diretta dipendenza del Ministero dell'interno, per la costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

5 aprile 1925, n. 712, provvedimenti per la ricostruzione degli edifici dell'Archimandritato di Messina, distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

8 aprile 1925, n. 381, provvedimenti a favore dei danneggiati dal disastro della diga del Gleno, avvenuto il 1° dicembre 1923.

16 aprile 1925, n. 519, assunzione in servizio dei vincitori del concorso per 80 posti di volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, indetto fra gli ufficiali del soppresso Corpo della Regia guardia di pubblica sicurezza che durante la guerra nazionale avessero prestato servizio presso reparti combattenti, giusta il precedente Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 593.

16 aprile 1925, n. 532, modificazioni al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, circa il conferimento delle funzioni di consigliere di prefettura.

16 aprile 1925, n. 533, modificazioni al Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, circa la revisione degli organici del personale dipendente dagli Enti locali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

19 aprile 1925, n. 561, ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

7 maggio 1925, n. 595, assunzione in servizio nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori, dei vincitori del concorso bandito con decreto 20 febbraio 1924.

10 maggio 1925, n. 669, assegnazione del

personale di cancelleria nelle preture unificate dei comuni sedi di più mandamenti.

10 maggio 1925, n. 757, conferimento di posti di usciere giudiziario al personale addetto alla pulizia, alla custodia ed alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

16 maggio 1925, n. 663, assunzione provvisoria, da parte del Casellario centrale del Ministero della Giustizia, del servizio del Casellario giudiziale del tribunale di Palmi.

MINISTERO DELLE FINANZE

12 settembre 1918, n. 2105, facoltà al Ministero delle finanze di provvedere direttamente in economia alla vendita all'estero dei tabacchi lavorati.

23 febbraio 1919, n. 244, modificazioni ed aggiunte al decreto luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721, relativo alla istituzione di nuovi monopoli di Stato.

2 febbraio 1922, n. 281, norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie.

23 dicembre 1923, n. 2911, rimborso dei titoli di spesa pagati dalle Direzioni provinciali delle poste.

28 febbraio 1924, n. 210, provvedimenti circa il debito fluttuante.

26 marzo 1924, n. 2351, emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali.

15 agosto 1924, n. 1377, proroga al 30 novembre 1924 del termine per la compilazione e approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

21 agosto 1924, n. 1480, proroga al 1° gennaio 1925 della sospensione dell'aumento della tassa portuale a Venezia e rinvio pure al 1° gennaio 1925 della tassa portuale a Livorno.

28 agosto 1924, n. 1383, norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra approvata col Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

11 settembre 1924, n. 1481, modificazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322, concernente il decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa da appaltarsi a mezzo di asta pubblica.

11 settembre 1924, n. 1634, finanziamento del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dell'Istituto Vittorio Emanuele III pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria nonché liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

2 ottobre 1924, n. 2192, rateazione degli arretrati di imposte nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi.

12 ottobre 1924, n. 1575, trasferimento da Torino a Roma dell'Officina governativa delle carte-valori e passaggio dell'Officina alla diretta dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

12 ottobre 1924, n. 1576, applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

12 ottobre 1924, n. 1577, applicazione dell'imposta sul patrimonio.

16 ottobre 1924, n. 1613, riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

6 novembre 1924, n. 1829, sistemazione delle linee ferroviarie secondarie delle nuove provincie.

6 novembre 1924, n. 1881, somministrazione di fondi per lavori supplementari da eseguirsi nel porto di Genova.

6 novembre 1924, n. 1961, sistemazione finanziaria del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia e Ospedali riuniti di Roma.

10 novembre 1924, n. 1852, fondo di garanzia per le operazioni di risconto fatte dagli Istituti di emissione all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a' termini della legge 26 settembre 1920, n. 1495.

10 novembre 1924, n. 1854, vendita di area demaniale al comune di Rimini.

10 novembre 1924, n. 1883, approvazione della Convenzione con la Società S. A. P. R. I. per la cessione di beni in natura e manufatti in conto riparazioni e per la vendita del terreno demaniale « Fortini in Zara ».

10 novembre 1924, n. 1991, provvedimenti a favore della Società Cooperativa ferrovie di Gorizia, Consorzio registrato a garanzia limitata.

27 novembre 1924, n. 2146, approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali e relative disposizioni preliminari.

2 dicembre 1924, n. 2126, deroga all'art. 14 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, circa il pagamento dei premi per prolungamento di orario spettante agli impiegati ed agenti delle private.

26 dicembre 1924, n. 2100, provvedimenti relativi al dazio di consumo nel comune di Roma e modalità delle gestioni governative daziarie per il 1925.

26 dicembre 1924, n. 2106, emissione dei buoni postali di risparmio nominativi.

26 dicembre 1924, n. 2125, termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione agli orfani e ai genitori dei militari morti in guerra prima del 1° gennaio 1918 e ai mutilati divenuti tali per ferite riportate combattendo anteriormente alla data anzidetta.

26 dicembre 1924, n. 2278, incameramento al Tesoro dello Stato dei diritti a mutuo trasferibili all'Unione Edilizia Nazionale.

28 dicembre 1924, n. 2101, tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno.

28 dicembre 1924, n. 2133, modificazione al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 311, riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

30 dicembre 1924, n. 2102, diritti per la consultazione degli atti catastali.

30 dicembre 1924, n. 2103, riordinamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

30 dicembre 1924, n. 2104, disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare sui redditi di categoria D.

4 gennaio 1925, n. 2, imposta complementare sul reddito e provvedimenti per la finanza locale.

8 gennaio 1925, n. 17, permuta di immobili fra lo Stato ed il comune di Torino.

11 gennaio 1925, n. 28, nuove disposizioni per il cambio anticipato delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento emissioni 1902 e 1906.

11 gennaio 1925, n. 50, autorizzazione al ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni per la ricostituzione di beni danneggiati nelle nuove provincie

in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche.

11 gennaio 1925, n. 84, concessione di mutui per sistemazione dei bilanci a taluni enti del Friuli da parte della Cassa depositi e prestiti.

22 gennaio 1925, n. 107, condono di residui d'imposta sui terreni dovuti nei territori annessi al Regno.

1° febbraio 1925, n. 108, cessione di area demaniale in Roma all'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

1° febbraio 1925, n. 214, autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto Nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

5 febbraio 1925, n. 166, esonero dei comuni dal contributo per spese di bonifica attualmente a loro carico e concorso dello Stato e delle provincie nel saggio di interesse sugli anticipi del capitale.

8 febbraio 1925, n. 234, definitive operazioni di conversione della valuta austro-ungarica in Dalmazia.

11 febbraio 1925, n. 92, abolizione del coefficiente di maggiorazione sugli zuccheri in applicazione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545.

12 febbraio 1925, n. 213, condono di mutui concessi al comune di Venezia ai termini dei decreti luogotenenziali n. 988 del 25 giugno 1915 e n. 743 del 18 maggio 1916.

13 febbraio 1925, n. 117, istituzione di una addizionale governativa al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra.

26 febbraio 1925, n. 176, disposizioni per le informazioni e i dati relativi al movimento delle divise estere.

26 febbraio 1925, n. 241, norme per la denuncia e per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi di categoria D.

1° marzo 1925, n. 257, agevolazioni tributarie a favore della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

1° marzo 1925, n. 275, provvedimenti per il riscatto delle Nuove Terme in Bagni di Montecatini e sistemazione delle Regie e Nuove Terme riunite.

3 marzo 1925, n. 198, riduzione della circolazione bancaria per conto della Sezione Autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

5 marzo 1925, n. 357, modificazioni del prezzo del sale raffinato.

7 marzo 1925, n. 222, riordinamento per le Borse.

8 marzo 1925, n. 251, aggiunte e modificazioni alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

31 marzo 1925, n. 360, provvedimenti economici a favore dei maestri elementari.

31 marzo 1925, n. 363 provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

31 marzo 1925, n. 364, provvedimenti economici a favore del clero.

31 marzo 1925, n. 486, provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati.

2 aprile 1925, n. 359, ammissione alla temporanea importazione degli olii greggi di oliva per essere purificati.

3 aprile 1925, n. 371, approvazione dello statuto dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

5 aprile 1925, n. 396, assimilazione dei fiammiferi ai generi di monopolio.

5 aprile 1925, n. 397, attribuzione alla Regia avvocatura erariale della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative ai trasporti.

5 aprile 1925, n. 418, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925 ed autorizzazione di spesa straordinaria per il Sindacato Bancario per la penetrazione italiana in Oriente.

5 aprile 1925, n. 419, variazioni al bilancio del Fondo di massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 420, maggiore assegnazione nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 per anticipazioni alle Casse provinciali di Credito Agrario di Cagliari e Sassari.

5 aprile 1925, n. 421, autorizzazione di spesa straordinaria per acquisto di azioni della Raffineria olii minerali di Fiume.

5 aprile 1925, n. 422, maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finan-

ziario 1924-25 per contributo dello Stato per le spese del Congresso delle Agenzie telegrafiche.

5 aprile 1925, n. 423, maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 424, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 425, autorizzazione di spese per la sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni.

5 aprile 1925, n. 433, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25 ed autorizzazione di spese straordinarie varie.

5 aprile 1925, n. 434, storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 435, maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 436, maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25 e autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a Caserma per i militari dislocati a Tientsin.

5 aprile 1925, n. 437, variazioni al bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 442, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 452, maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 457, modificazione dell'articolo 14 dello Statuto del Banco di Sicilia circa la composizione del Consiglio generale dell'Istituto.

5 aprile 1925, n. 458, assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25 pel funzionamento di un ufficio di statistica istituito nel predetto Ministero ed autorizzazione ad assumere personale avventizio pel funzionamento dell'ufficio stesso.

5 aprile 1925, n. 491, modificazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, recante provvedimenti finanziari a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro.

9 aprile 1925, n. 375, provvedimenti sul riordinamento delle Borse.

9 aprile 1925, n. 380, esonero dalla tassa di registro e di successione e da quelle ipotecarie

per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti.

9 aprile 1925, n. 386, rateazione e condono di imposte arretrate nell'ex-Stato di Fiume.

9 aprile 1925, n. 387, agevolazioni ai mutui fondiari contratti a scopo di riscatto dell'imposta sul patrimonio.

9 aprile 1925, n. 399, provvedimenti riguardanti il personale da adibire ai servizi dell'officina carte-valori in seguito al passaggio dei servizi stessi alla dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

9 aprile 1925, n. 426, nuova imposta sulla produzione dei fiammiferi.

MINISTERO DELLA GUERRA

6 aprile 1919, n. 494, riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

6 aprile 1919, n. 495, riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

2 ottobre 1919, n. 1802, riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

7 novembre 1920, n. 1727, trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919.

27 ottobre 1922, n. 1427, trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

18 dicembre 1922, n. 1637, aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati civili e degli ufficiali e

sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

4 gennaio 1925, n. 220, approvazione della convenzione stipulata il 4 settembre 1923 in Napoli tra l'Amministrazione militare e la Società Edilizia Monte Echia Napoli in aggiunta al contratto 7 aprile 1915 per regolare la consegna dei suoli del Monte Echia.

31 marzo 1925, n. 362, provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio.

2 aprile 1925, n. 531, erezione in Ente morale della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

4 maggio 1925, n. 552, modificazioni al Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del Regio esercito,

4 maggio 1925, n. 553, facoltà al ministro *ad interim* per gli affari della guerra di delegare con suo decreto al sottosegretario di Stato le attribuzioni riservate alla carica del ministro della guerra.

4 maggio 1925, n. 616, concessione alla signora Rosolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di L. 6,000 a vita.

4 maggio 1925, n. 657, autorizzazione al Ministero della guerra di procedere alla rescis-

sione dei contratti relativi a materiali residuati dalla guerra.

4 maggio 1925, n. 775, somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio.

17 maggio 1925, n. 776, concessione di un assegno straordinario annuo di lire 4,000 alla vedova del generale d'esercito Carlo Caneva.

MINISTERO DELLA MARINA

10 novembre 1924, n. 2190, liquidazione del fondo per indennizzi per danni di guerra.

15 gennaio 1925, n. 238, modifiche alla legge 11 giugno 1922, n. 815, riguardante il collocamento fuori quadro degli ufficiali della Regia marina.

15 gennaio 1925, n. 338, circa lo stato, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia marina mutilati ed invalidi riassunti.

8 febbraio 1925, n. 242, esonero dalle tasse scolastiche degli italiani di Zara e della Dalmazia che si iscrivono nei Regi Istituti Nautici.

5 aprile 1925, n. 454, modifica alla tabella delle destinazioni degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

5 aprile 1925, n. 455, avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di Porto.

5 aprile 1925, n. 497, trattamento di pensione agli ufficiali già appartenenti alla Imperiale Regia Marina Austro-Ungarica.

16 aprile 1925, n. 542, esonero dalle tasse degli alunni dei Regi Istituti Nautici.

16 aprile 1925, n. 654, inserzione del Corpo delle Capitanerie di Porto nella tabella delle medie quinquennali allegata al decreto 27 agosto 1916.

16 aprile 1925, n. 664, cambiamento della denominazione di « Navi-Asilo », in quella di « Navi-Scuola-Marinaretti ».

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

25 settembre 1924, n. 1585, disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

16 ottobre 1924, n. 1755, disposizioni concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

23 ottobre 1924, n. 2234, corsi speciali militari per studenti delle Regie Università (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole di ingegneria.

6 novembre 1924, n. 1997, istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole d'ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia Università di Firenze e di una Sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria di Torino.

10 novembre 1924, n. 1845 autorizzazione della spesa di lire 650,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26 e 1926-27 per lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia in Roma.

10 novembre 1924, n. 2359, disposizioni concernenti il Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma.

11 gennaio 1925, n. 51, stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione di un fondo da erogarsi a titolo di incoraggiamento per « Teatro d'Arte » di Roma.

11 gennaio 1925, n. 132, fissazione del contributo dovuto dai comuni a favore del Patronato scolastico.

11 gennaio 1925, n. 133, termine per la decorrenza delle nomine a posti vacanti di professore nelle Regie Università e nei Regi Istituti Superiori.

8 marzo 1925, n. 341, contributo straordinario per il mantenimento dell'Università delle arti decorative in Monza.

1º maggio 1925, n. 736, disposizioni per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari e pei trasferimenti degli insegnanti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

28 dicembre 1924, n. 2335, proroga dei poteri del Regio commissario del Consorzio autonomo per il porto di Genova.

8 gennaio 1925, n. 131, autorizzazione al ministro dei lavori pubblici a provvedere alla cilindatura della strada-bivio Campofelice-bivio Donnalegge, facente parte del circuito automobilistico delle Madonie in provincia di Palermo.

20 gennaio 1925, n. 343, norme per l'esecuzione delle decisioni della Commissione di vigilanza sulle cooperative e facilitazioni tributarie per le nuove costruzioni.

19 febbraio 1925, n. 329. Provvedimenti a favore della città di Lecce per assicurare lo smaltimento delle acque nel sottosuolo di quell'abitato.

23 febbraio 1925 n. 384, autorizzazione della spesa per la costruzione di un ponte sul Tevere a Roma.

9 aprile 1925, n. 414, supplemento di indennità caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporti in concessione.

9 aprile 1925, n. 415, ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

23 ottobre 1924, n. 2365, concessione di un premio per una volta tanto di lire 1,112.20 ai decorati della « Stella al merito del lavoro ».

11 dicembre 1924, n. 2088 provvedimenti per agevolare il credito a favore di enti di consumo.

4 gennaio 1925, n. 69, modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, concernente la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo.

8 gennaio 1925, n. 70, riconoscimento giuridico degli enti autonomi di consumo.

15 febbraio 1925, n. 344, ordinamento della istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

22 febbraio 1925, n. 388, proroga del termine per la revisione dei decreti di riconosci-

mento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

5 aprile 1925, n. 438, provvedimenti per la concessione di mutui per la costruzione di fabbricati rurali.

5 aprile 1925, n. 439, proroga del termine di cui al 1° comma dell'articolo 46 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

5 aprile 1925, n. 490, autorizzazione alle Camere di commercio e industria di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Trieste e Zara ad applicare la tassa consegna merci per l'anno 1925.

19 aprile 1925, n. 554, concorsi per il personale di ruolo delle Regie scuole industriali e commerciali limitati ai soli ex-combattenti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

POSTE

11 maggio 1924, n. 952, trattamento da farsi nei casi di infortunio al personale dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

23 maggio 1924, n. 1127, modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 16 ottobre 1923, numero 2428 e 20 dicembre 1923, n. 303, relativi all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e del relativo personale.

25 settembre 1924, n. 2356, approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 1923 stipulata tra il Regio Governo e la Società Italiana per i servizi radioelettrici « Italo Radio ».

25 settembre 1924, n. 2378, approvazione della Convenzione aggiuntiva a quella 10 giu-

gno 1916 approvata con decreto-legge luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1838, stipulata col senatore Guglielmo Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico pubblico e militare delle stazioni radioelettriche italiane e coloniali.

23 ottobre 1924, n. 1785, proroga al 30 giugno 1925 dei termini per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie in base al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995.

23 ottobre 1924, n. 2028, sistemazione del personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione postale telegrafica.

28 dicembre 1924, n. 2293, modificazioni ai Regi decreti n. 2225 del 27 settembre 1923 e n. 1127 del 23 maggio 1924, concernenti le

cauzioni dei ricevitori postali, telegrafici e telefonici.

28 dicembre 1924, n. 2294, proroga al 30 giugno 1925 dell'applicazione del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici.

28 dicembre 1924, n. 2295, modifica dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1127, riguardante l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del relativo personale.

4 gennaio 1925, n. 4, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la Società che assumerà la concessione per l'impianto e l'esercizio del servizio di radioaudizione circolare.

19 febbraio 1925, n. 196, modificazioni alle vigenti tariffe postali e telegrafiche.

19 febbraio 1925, n. 296, concessione di premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito delle Casse postali di risparmio.

5 marzo 1925, n. 325, istituzione e concessione degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici.

31 marzo 1925, n. 361, miglioramenti economici ai ricevitori ed agli agenti rurali delle poste.

5 aprile 1925, n. 431, modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460 e 4 maggio 1924, n. 837, riguardanti la cessione dei telefoni all'industria privata.

23 aprile 1925, n. 520, nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.

1º maggio 1925, n. 739, ripristino delle indennità di stazione e di porto per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

7 maggio 1925, n. 584, abrogazione delle disposizioni sulla pubblicità commerciale, industriale e professionale sulle cose di pertinenza dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

FERROVIE

28 dicembre 1924, n. 2263, proroga, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo al personale ferroviario, delle disposizioni di cui al Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, recante provvedimenti per la dispensa

dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato.

8 gennaio 1925, n. 34, modificazioni all'articolo 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio sanitario nelle ferrovie dello Stato.

8 gennaio 1925, n. 170, trattamento degli agenti delle ferrovie dello Stato ai quali risulta applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

1º febbraio 1925, n. 171 assegnazione di un fondo straordinario all'Amministrazione ferroviaria dello Stato per costruzione di materiale ferroviario.

19 febbraio 1925, n. 267, autorizzazione alla Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 260 milioni di lire per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano.

5 marzo 1925, n. 342, istituzione e gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni.

7 aprile 1925, n. 405, approvazione del regolamento del personale ferroviario, con le relative tabelle, delle disposizioni sulle competenze accessorie, nonchè delle piante del personale degli uffici.

16 aprile 1925, n. 560, disposizioni per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato iscritti al fondo pensioni e trovantisi in condizioni speciali.

MARINA MERCANTILE

15 aprile 1915, n. 536, che autorizza a corrispondere alle Società di navigazione sovvenzionate l'intera sovvenzione anche per linee sospese o comunque modificate durante la guerra.

1º febbraio 1923, n. 211, provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

10 agosto 1923, n. 1882, provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

15 ottobre 1923, n. 2476, riordinamento del lavoro portuale.

21 ottobre 1923, n. 2468, provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

25 settembre 1924, n. 1604, modificazioni all'articolo 2 del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 532, sulla ricostituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1926

25 settembre 1924, n. 1879, concernente la assimilazione del personale dei magazzini generali di Trieste.

30 ottobre 1924, n. 1946, devoluzione a beneficio della Casa degli orfani della gente di mare in Santa Margherita Ligure del ricavato dalla vendita delle merci abbandonate nel porto di Genova durante la guerra.

30 ottobre 1924, n. 2082, che modifica il ruolo organico del corpo delle Capitanerie di porto.

30 ottobre 1924, n. 2231, ordinamento definitivo dei servizi commerciali marittimi.

28 dicembre 1924, n. 2284, modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, circa le tasse di ancoraggio.

1° febbraio 1925, n. 232, concernente gli uffici del lavoro portuale.

19 aprile 1925, n. 668, introduzione in franchigia dei macchinari destinati a navi di tipo speciale.

TABELLA B.

MINISTERO DELLE FINANZE

ELENCO dei Regi decreti-legge concernenti i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste che si presentano al Parlamento per la convalida.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1923-24.

31 maggio 1924, n. 989, che autorizza una 63ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

31 maggio 1924, n. 990, che autorizza una 64ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1037, che autorizza una 65ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1038, che autorizza una

66ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1064, che autorizza una 67ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1065, che autorizza una 68ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

ESERCIZIO FINANZIARIO 1924-25

2 aprile 1925, n. 498, che autorizza una 39ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

5 aprile 1925, n. 481, che autorizza una 40ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

TOMMASI, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI, *dell'Ufficio centrale*. Non ho che da fare una raccomandazione. La relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge, che riguarda la conversione in legge di un blocco di decreti di competenza di vari Ministeri, fa speciale menzione, tra gli altri, del decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275, concernente provvedimenti per il riscatto delle Nuove Terme in Bagni di Montecatini e la sistemazione delle Régie e Nuove Terme, riunite. L'Ufficio centrale non ha potuto non plaudire al decreto-legge di cui si domanda la conversione in legge, poichè con esso il Governo provvede al finanziamento necessario per usare della facoltà contenuta nell'art. 16 della convenzione del 1911, approvata per legge, per la quale convenzione il Demanio dello Stato può acquistare, dopo un quinquennio dall'inizio della concessione in corso dell'esercizio delle Terme di Montecatini, le proprietà, ivi, della Società delle Nuove Terme; essendo risaputo che quella plaga idrica appartiene in gran parte al Demanio dello Stato, in altra notevolissima parte alla cosiddetta Società delle Nuove Terme, nonchè a più privati proprietari di sorgenti varie. A riguardo di queste ultime è stato bene appresa — per notizia data dai giornali — la presentazione all'altro ramo del Parlamento di un altro decreto-legge (che si dice essere del 7 febbraio ultimo) per l'espropriazione per pubblica utilità di sorgenti di proprietà privata. Vedo così nettamente che il Governo con molta avvedutezza si propone di accentrare nello Stato la proprietà di tutta la preziosa plaga di Montecatini, nel lodevole e non dubbio intento di poterne disporre nel pubblico vantaggio, senza concorrenze di sorta. Donde la necessità di una prima raccomandazione che per me mette capo ad un parere della Regia avvocatura erariale di Firenze del 1906 o 1907, che in quel tempo era presieduta da chi ha l'onore di parlare. Fu con quel parere suggerito all'Amministrazione demaniale l'acquisto dei terreni di tutta quella che può costituire la zona di protezione del bacino idrologico di

Montecatini, al fine di evitare il sorgere improvviso, in terreni privati, di nuove sorgenti, naturali o eventualmente procurate per emungimenti, e quindi eventuali nuove concorrenze. Raccomanderei pertanto all'onorevole Ministro delle finanze di porre a studio la convenienza di seguire tale suggerimento, nell'intento di completare l'opera saggia alla quale lo Stato si è apprestato, assicurando e difendendo l'acquisto di tutta la plaga. Divenuto che sia il Demanio solo ed assoluto proprietario di essa, si domanda: quale può e dovrà essere il proposito della Amministrazione statale? Volere che la importante proprietà raggiunga uno scopo lodevolissimo, quello di apprestare a buone condizioni al pubblico, che vi accorre da ogni parte d'Italia, l'uso di quelle acque salutari e prodigiose. La cura di esse non si fa soltanto sul luogo e nell'usata stagione: ma in tutto l'anno ed ovunque, per esportazione in bottiglie in tutto il Regno.

Tanta essendo la utilità pubblica di tale proprietà demaniale, non vorrà certamente lo Stato farne fonte di guadagno, e men che mai di speculazione; ma vorrà fare che la cura delle relative acque sia accessibile a tutte le borse, anche dei meno abbienti; e non soltanto a coloro che si recano sul luogo, ma a quanti ne abbisognano di lontano, riducendo al minimo possibile il prezzo dell'ingresso alle sorgenti e delle bottiglie di esportazione.

È da notare a questo riguardo che gli attuali proventi dell'Azienda delle Régie e Nuove Terme, debbono essere ben rilevanti, giacchè dalla convenzione del 1911 si rileva che gli utili netti, prelevato il 20 % che si attribuisce alla Società esercente, vanno divisi per 5/9 al demanio, e per 4/9 alla Società proprietaria delle Nuove Terme. Con questo di notevole: che i 4/9 di utile netto, nella media di un quinquennio, può servire di base, con la capitalizzazione del 5 %, alla determinazione del prezzo di acquisto da parte del Demanio delle sorgenti e relativi accessori di proprietà della Società delle Nuove Terme.

Intendo dire con questo che tutto questo guadagno non è opportuno venga mantenuto, a detrimento del pubblico bene. E ciò senza pregiudizio dell'attuale Società esercente, che ha la concessione per 30 anni — e ne sono decorsi già 13 — potendosi altrimenti compen-

sarla del conseguente minore utile netto, in rapporto alla dovuta percentuale.

Non vorrà certo — ripeto — lo Stato avvantaggiarsi, e tanto meno oltre misura; e confido sarà provveduto a che l'uso delle salutari acque non permanga ad essere un privilegio dei ricchi, facendo invece che esse non pervengano al pubblico bisognoso a prezzo proibitivo. Questo ancora e segnatamente raccomando.

RAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Onorevoli senatori. Rispondo subito al collega Tommasi dell'Ufficio quinto, e, se occorre, a giustificazione dell'Ufficio centrale. Questo disegno di legge riguarda 250 decreti-legge da convertire in legge. L'Ufficio ha esaminato il complesso dei decreti presentati; e gli onorevoli colleghi che abbiano avuto la pazienza di scorrere la mia relazione avranno visto come noi ci siamo proposti da prima il problema costituzionale, poi il problema della procedura e quello della opportunità politica, e messi in evidenza quei decreti leggi che meritavano una particolare attenzione. E ciò per dovere nostro di fronte a tali progetti straordinari, e anche per dar modo a qualche collega che avesse intenzione di parlare su alcuno di essi. Abbiamo aperta per così dire la via. E abbiamo notato quei decreti legge di ancora viva efficienza. E poi siamo passati all'esame del problema complessivo e siamo venuti alla conclusione che trattandosi di decreti legge in esecuzione, alcuni dei quali caduti, o sorpassati, come si dice con parola nuova, era utile e opportuno di venire alla loro approvazione, anche perchè trattandosi di 250 leggi, molte noi le abbiamo in fondo approvate con i consuntivi degli esercizi corrispondenti a questa legislazione. E perciò siamo venuti nella concorde opinione di raccomandare ai nostri onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge che da una parte regola l'Amministrazione pubblica e riafferma la costituzionalità della procedura, dall'altra dà modo ad ogni senatore, che utile lo creda, di intervenire, e di parlare sul bilancio, o con interpellanze o mozione speciale di legge, per provvedere a quelli che paressero tali da meritare una speciale discussione in Senato. Ciò è detto chiaramente nella relazione.

È rimasto un punto, che oggi ha voluto spiegare, e raccomandare anzi, all'onorevole mi-

nistro, l'onorevole nostro collega Tommasi. Il decreto legge di cui egli parla non è quello che regola l'Amministrazione della grande e utile impresa delle Terme di Montecatini, (che dal 1911, se non erro, è legge); ma semplicemente un decreto-legge di indole finanziaria, che ha dato possibilità di larghi mezzi alla costruzione e allo sviluppo degli stabilimenti di Montecatini. Gli onorevoli colleghi che frequentano quella bella e fiorente stazione di acque e bagni sanno che si sono fatte importantissime opere d'igiene e costruiti edifici notevoli e che lo Stato ha profuso milioni perchè sapeva di impiegarli in impresa redditizia. Il problema che giustamente ha rilevato il collega senatore Tommasi non è della difesa del bacino idrico; questo fu risolto dal Governo, perchè il Governo si preoccupò del fatto che la ricchezza delle acque salutari in quel suolo faceva fiorire, vicino alle terme dello Stato, per opera di privati che lì presso foravano, il terreno da altre terme; e si levavano acque, che erano simili a quelle dello Stato, e facevano concorrenza, forse non sempre leale a quelle dello Stato, e provocavano liti per coloro che erano impresari delle terme regie e si lagnavano di concorrenza dannosa. Ora lo Stato, molto opportunamente, fin dal 1911 ha riscattato tutta la zona, ha dato norme di protezione sanitaria e igienica e ha fatto anche leggi successive. Se ben ricordo, onorevoli, fu presentato anche da me un progetto per un prestito da farsi dalla Cassa depositi e prestiti per migliorare gli stabilimenti e per permutare di terreni. Tutto questo è stato fatto. L'osservazione del senatore Tommasi mira a richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che altre sorgenti possono fare concorrenza; ed egli crede che debbano essere riunite al gruppo dello Stato. Noi approvammo l'iniziativa del Governo che mirò e mira a garantire e tutelare, e difendere una ricchezza italiana e specialissima d'Italia, come dimostra la frequenza che ormai da tutto il mondo si fa alle terme di Montecatini e di Salsomaggiore, che sono i due gruppi idrici speciali e maggiormente noti in Italia. Essi hanno una storia molto antica, perchè Montecatini — come Porretta, più antica ancora, — sono ricordati nella letteratura medica e in libri pubblicati fino dal 1500, al principio della stampa e raccolti poi nel grande volume degli scrittori sulle acque minerali,

che pubblicarono, se non erro, i Giolito a Venezia e che è mirabile documento della sapienza precocé italiana.

Relativamente a queste acque il senatore Tommasi ha posto un problema — e a questo proposito dichiaro subito che noi dell'Ufficio centrale ci associamo volentieri e lo raccomandiamo all'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato al tesoro — ha posto un problema che si può formulare così: se queste acque sono così utili e se la medicina ne propugna l'uso e ne vede l'efficacia curativa, converrebbe che, specialmente in questi tempi di lavoro affaticato che turba il sistema....

BERGAMINI. Nervoso!

RAVA.e digestivo, il ricambio insomma, converrebbe (on. Bergamini, questa è reclame, ma è meritata, ed è per lo Stato) cercare che i prezzi non siano proibitivi. Quindi l'onorevole collega Tommasi merita plauso e ascolto nella sua osservazione.

Si dubitò dapprima — e fu accennato dall'Ufficio centrale — che fossero state soppresse — nel nuovo contratto — quelle fonti gratuite e di acque buone che fin dagli antichi tempi erano state lasciate al libero uso del popolo. Ma queste fonti di libero uso sono mantenute; credo siano anche migliorate nella loro presentazione al pubblico, perchè mi si disse, che oggi v'è un piccolo padiglione in cui si beve l'acqua gratuita e che è riparato bene. Tutte le costruzioni di Montecatini sono eleganti, semplici e comode, ormai, e con i giardini. L'acqua gratuita dunque c'è. Resta la questione del prezzo. Noi siamo in tema di raccomandazione perchè questo decreto legge non dà che i milioni a mutuo, per costruire edifici: e regola l'ammortizzo di tale prestito in 35 anni. Ma poichè siamo venuti a questo tema, e lo Stato ha ora il monopolio e agevola la costruzione di queste opere è bene che queste acque non divengano, nella mancanza di freni e cautele, cosa di prezzo proibitivo. Onorevole ministro, io credo che sia un notevole problema di interesse generale questo dell'uso delle acque minerali; specialmente di quelle acque che sono innocue e si usano come potabili pure. Ci sono regioni, come la mia patria, che non hanno acque potabili e non sanno, coi loro mezzi, come costruire un acquedotto costoso e di difficile lavoro;

ci fu anche la Puglia che non aveva acqua, ma per fortuna l'ha avuta ora, giacchè con un'opera veramente romana si provvede a quella regione che era sitibonda come è sitibonda la bassa Romagna. Perciò si adoperano molto queste acque minerali, e bisogna che non salgano a prezzi esagerati. La natura è stata molto generosa e non bisogna distruggerne i benefici con cattiva economia. Anche a me pare che si tenda appunto a prezzi eccessivi; ed è male, perchè, divulgandosi l'uso di queste acque con prezzi favorevoli, se ne agevola l'esportazione e sarebbe, codesto, un coefficiente mirabile per l'economia nazionale e la bilancia del commercio nostro, che è bisognosa di esportazioni maggiori. Recca sorpresa il vedere l'enorme consumo che si fa in Francia e in Inghilterra di acque minerali. L'Inghilterra adopera le bottiglie di Francia che è povera di acque, fatta eccezione per quella di *Vichy* famosa e diffusa. La Francia non usa nostre acque da tavola: e non si trovano in Inghilterra. Gli assuntori delle imprese di acque nostre da tavola, sane e salubri, hanno interesse a procurarne la diffusione.

L'Italia ha bisogno di diffondere queste sue acque: San Pellegrino, bella stazione presso Bergamo, è riuscito ad avviare bene la vendita della sua acqua all'estero e all'interno; così bisogna organizzare all'estero la vendita anche di altre nostre buone acque. Concludendo, questo decreto è una legge di finanza per gli edifici di Montecatini, non è l'ordinamento amministrativo, ma, siccome tratta un tema che interessa, l'Ufficio centrale si associa alla raccomandazione dell'on. Tommasi, pregando l'onorevole ministro di vedere se vi sia nelle leggi vigenti o se si possa introdurre in una legge futura, qualche cautela, qualche remora, (non dico calmiere) affinchè queste acque salutari, che la natura ha dato così belle, buone ed abbondanti all'Italia, non divengano privilegio di ricchi o cosa proibitiva. (*Approvazioni*).

D'ALESSIO, sottosegretario di Stato alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO, sottosegretario di Stato alle finanze. L'onorevole relatore ha mietuto largamente il campo delle poche osservazioni che avrei potuto fare in risposta alle raccomandazioni dell'onorevole senatore Tommasi. È evidente che l'amministrazione del demanio

si è posta sul terreno di garantire che le acque di Montecatini siano sfruttate in regime di monopolio. È un criterio di necessità non soltanto igienico, ma anche di necessità, di perequazione e di realtà finanziaria, perchè, dove, come a Montecatini, si sono spesi tanti milioni affinché l'acqua avesse il coronamento di opere sussidiarie che ne costituissero l'elemento fondamentale per la diffusione e per la valorizzazione in tutto il mondo, non sarebbe equo che dei privati sfruttassero i risultati di questi ingenti sacrifici sostenuti dal demanio. Dunque siamo sulla via dell'esercizio in via di monopolio. Abbiamo espropriato le fonti private che si presentavano atte all'esercizio; credo non dubbio che saranno oggetto di espropriazione altre fonti, ove si presentassero capaci di sfruttamento. Per quanto si riferisce al prezzo del prodotto, debbo, semplicemente, richiamare l'attenzione del Senato su questo dato di fatto: che il demanio non ritrae direttamente alcun beneficio dal prodotto dell'esercizio, inquantochè si è creduto opportuno devolvere gli utili dell'esercizio stesso in quelle opere di abbellimento, di progresso e di perfezionamento degli impianti, che hanno permesso a Montecatini di raggiungere, in così breve tempo, quel grado di floridezza che gli è comunemente invidiata.

Ciò premesso non mi rifiuto di promettere all'onorevole senatore Rava che porrò ogni impegno per studiare la questione, nell'ambito delle possibilità, dell'ordinamento industriale della azienda, affinché si possano introdurre anche miglioramenti per ciò che riflette il prezzo di vendita dei prodotti.

TOMMASI. *dell'Ufficio centrale.* Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Garofalo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GAROFALO. A nome della Commissione per le petizioni ho l'onore di presentare al Senato la « Relazione della Commissione su 17 petizioni presentate »

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Garofalo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bolati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borromeo, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cesareo, Chersich, Chimienti, Cicotti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conti, Corradini, Credaro, Cripsolti.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Durante.

Fano, Ferri, Frola.

Gabba, Gallini, Garbasso, Garofalo, Garroni, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Molmenti, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pincherle, Poggi, Porro, Pozzo.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rava, Ricci Corrado, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Soderini, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Tolomei, Tommasi, Torraca.

Venturi, Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Zippel.

Discussione del disegno di legge: « Assegno vitalizio alla signora Emma vedova Ulpiani » (N. 368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegno vitalizio alla signora Emma ved. Ulpiani ».

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Alla signora Emma ved. Ulpiani è accordato, a carico del bilancio dello Stato un assegno vitalizio di annue L. 6,000 (seimila).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

PATERNÒ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per fare una raccomandazione in nome mio e per mandato dell'Ufficio centrale, relativa alla decorrenza della pensione per la vedova Ulpiani. L'Ufficio centrale prega il Governo di voler far decorrere la pensione stessa — anche con un provvedimento eccezionale — dal giorno della morte dell'Ulpiani. Nella relazione non è detto che l'Ufficio fu spinto a fare questa preghiera, in considerazione che la vedova Ulpiani si trova in gravissime angustie finanziarie, e che essa, che non vive che della memoria del marito, vuole pubblicare tutte le opere dell'Ulpiani in un grosso volume. Essa ha la volontà di adoperare la somma che gli verrebbe dalla anticipata decorrenza, appunto per sostenere le spese di questa pubblicazione.

Le opere dell'Ulpiani, non ho bisogno di dirlo; hanno avuto un'importanza nazionale, e quindi qualunque cosa si faccia per incoraggiare questa pubblicazione, torna a decoro del nostro Paese.

Io chiedo al Governo se crede di poter accettare la raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale.

SODERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODERINI. Ho chiesto la parola semplicemente per rallegrarmi vivamente di questo atto di giustizia che si compie in omaggio al compianto Ulpiani. Il nostro relatore senatore Paternò che è una vera competenza nella materia, e che lo ebbe per allievo, può meglio di ogni altro giudicare del valore suo. Il nostro collega, nella sua relazione breve ma profonda, ha riassunto i lavori compiuti dall'Ulpiani, sia nel campo chimico, sia in altri campi. Esso ha ricordato ciò che l'Ulpiani ha scritto riguardo alla politica frumentaria dell'Europa, al problema agrario meridionale, ai privilegi del suolo e del clima d'Italia. Ma questa è una parte, sia pure importante, delle sue opere. Ce ne è un'altra per me assai più importante, che si riferisce alla traduzione delle *Georgiche*, traduzione che egli ha arricchito di note utilissime, pregevolissime dal punto di vista agrario. Con grande ragione un nostro molto illustre collega l'on. Luzzatti, a proposito di lui ha scritto: Nessuno meglio dell'Ulpiani ha penetrato nell'anima virgiliana, associando al culto profondo della letteratura latina una notizia perfetta della tecnica agraria ».

È bene che a favore della desolata vedova di lui si faccia, almeno in parte, quello che noi avremmo dovuto fare se esso fosse ancora vivente. Io ho voluto dire questo specialmente perchè credo che, nella sua modestia, esso abbia reso un segnalato servizio alla agricoltura italiana.

D'ALESSIO, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO, *sottosegretario di Stato alle finanze*. Io sono grato al Senato per l'approvazione così cordiale che dà a questo provvedimento che il Ministero delle finanze ha creduto di potere adottare, in via del tutto eccezionale e contrariamente ai criteri restrittivi che si devono, per necessità di bilancio, applicare in questa materia, appunto in omaggio alla fama del grande scomparso, che si volle perpetrare nel senso di sollevare la sua famiglia. Non posso, per altro, per criteri che l'ono-

revolesse il Senato vorrà apprezzare, assumere alcun impegno perchè la pensione venga corrisposta con effetto retroattivo: si tratta di una concessione straordinaria, eccezionale, che non può essere estesa, per non creare pericolosi precedenti, oltre i limiti in cui il ministro delle finanze ha creduto di poterla accordare. Per quanto poi si riferisce alla eventualità della pubblicazione a spese dello Stato delle opere dell'illustre scomparso, in questo momento non posso fare altra dichiarazione che, se il ministro della pubblica istruzione o quello dell'economia nazionale riterranno nell'ambito della loro competenza di prendere l'iniziativa di una tale pubblicazione, il Ministero delle finanze studierà con senso di patriottismo la possibilità di venire incontro a tale proposta.

PATERNÒ, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ, *relatore*. Io ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha dato, e comprendo le difficoltà in cui si trova per poter assumere un tale impegno. Io trasformo perciò la raccomandazione nella preghiera di voler concorrere alla pubblicazione dell'opere dell'Ulpiani.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni la discussione è chiusa, e l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 65, circa la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo » (N. 355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65 circa la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, concernente la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo.

Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65.

VITTORIO EMANUELE III,

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i ministri per l'interno, per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo ai conduttori di alberghi:

a) di comunicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, al prefetto della provincia il numero delle camere di cui dispone l'albergo ed il prezzo globale di ciascuna, comprendendo nel detto prezzo tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua, servizio, ed altre eventuali), con la sola esclusione della tassa;

b) di non esigere, per tutta la durata dell'anno successivo, prezzi superiori a quelli comunicati al prefetto a norma della lettera a), salva la facoltà, da accordarsi, caso per caso, dall'autorità prefettizia, di aumentare detti prezzi in misura non eccedente il 25 per cento, limitatamente a determinate stagioni o a dati periodi dell'anno;

c) di tenere esposti in luogo visibile, nel vestibolo e nella portineria ed alla cassa, l'elenco completo delle camere di cui l'albergo dispone, con l'indicazione, per ciascuna, del numero dei letti e del relativo prezzo globale quale risulta dalla comunicazione fatta al prefetto a norma della precedente lettera a);

d) di tenere in ogni camera un cartello indicatore del relativo prezzo globale;

e) di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino sul quale sia chiaramente indicato il numero delle camere ed il relativo prezzo globale.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto cesseranno di avere effetto le disposizioni dell'art. 15 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12.

Art. 2.

I prezzi denunciati ai prefetti a norma della lettera a) dell'articolo precedente servono di base alla nuova classificazione degli alberghi da farsi coi mezzi istruttori che a seconda delle circostanze, i Ministeri competenti crederanno di adottare, e che sarà approvata con decreto dei ministri per l'economia nazionale e per le finanze. Detta classificazione avrà effetto sia ai fini del presente decreto che ad ogni altro fine di legge.

Art. 3.

I prefetti, per mezzo delle locali autorità di pubblica sicurezza, vigilano per l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1.

I contravventori agli obblighi stabiliti da detto articolo 1, sono puniti con le pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000 per gli alberghi di lusso; da lire 300 a lire 2000 per quelli di prima e seconda categoria e da lire 50 a lire 1000 per tutti gli altri. I massimi delle dette pene pecuniarie si intendono raddoppiati in caso di recidiva.

Le trasgressioni potranno essere conciliate in via amministrativa mediante pagamento della somma che sarà stabilita dal prefetto della provincia.

A tal fine i verbali delle contravvenzioni e le denunce devono essere trasmesse al prefetto.

Non riuscendo la conciliazione, gli atti verranno inviati alla autorità giudiziaria.

Art. 4.

Per la prima applicazione del presente decreto, la comunicazione di cui al precedente art. 1, lettera a), avrà luogo nel termine di 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto stesso. I prezzi così comunicati saranno impegnativi per tutto l'anno 1925, ai sensi ed agli effetti del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma fino al 1° gennaio 1926. Fino a questa data continueranno ad aver vigore per detta città le disposizioni del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12.

I conduttori di alberghi della capitale sa-

ranno, tuttavia, tenuti alla denuncia dei prezzi a norma dell'art. 1 lettera a) del presente decreto, nel termine in detto articolo stabilito, applicandosi in caso di inosservanza le sanzioni comminate dal successivo art. 3.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
FEDERZONI
NAVA
ROCCO
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1733, riguardante provvedimenti in materia di credito agrario » (N. 370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1733, riguardante provvedimenti in materia di credito agrario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1733, recante provvedimenti in materia di credito agrario.

Regio decreto-legge 11 settembre 1925, numero 1733.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti per il credito agrario;

Veduto il Regio decreto 2 ottobre 1921, numero 1332, che detta norme per la concessione del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di case coloniche;

Visto il Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 438, che reca provvedimenti per i mutui per costruzioni di fabbricati rurali;

Veduto il Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, concernente la concessione di mutui agli invalidi di guerra rurali per l'acquisto di fondi rustici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di lire 300,000 stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 438, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzioni di fabbricati rurali, è portato alla somma di un milione di lire, da prelevarsi sul capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1925-26 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 2.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per miglioramenti agrari e fondiario-agrari previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3139, può essere concesso oltre che per i mutui stipulati presso gli Istituti contemplati nel decreto medesimo, anche per i mutui stipulati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, il Consorzio di credito per opere pubbliche, l'Isti-

tuto di credito per le imprese di pubblica utilità, l'Istituto di credito per le Casse di risparmio e le Casse di risparmio ordinarie all'uopo autorizzate dal Ministero dell'economia nazionale.

Le norme per la concessione del concorso saranno stabilite con decreto del ministro per la economia nazionale, di concerto con il ministro per le finanze.

Art. 3.

I mutui agli invalidi di guerra rurali di cui al Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, possono essere accordati da tutti gli istituti di assicurazione, di credito e di risparmio che ne ottengano l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, ferme restando tutte le altre norme fissate nel detto decreto-legge.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
BELLUZZO
VOLPI.

V — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Esonero del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta » (N. 340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero del

fondo per il culto e del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 340*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Fondo per il culto ed il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, non essendo compresi fra gli Enti contemplati dall'articolo primo della legge 13 settembre 1874, n. 2078, divenuto ora articolo 1 del testo di legge approvato col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, devono considerarsi esenti dal pagamento della tassa di mano-morta sulle rendite dei beni mobili ed immobili, da essi posseduti e amministrati.

(Approvato).

Art. 2.

Le tasse già pagate non sono restituibili, e per contro non sono ripetibili le tasse che non siano state ancora introitate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso, in base alle disposizioni del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 » (N. 374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso, in base alle disposizioni del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso, in base alle disposizioni del trattato di Losanna del 24 luglio 1923.

Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1854.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, col quale furono approvati gli atti stipulati a Losanna il 24 luglio 1923, fra l'Italia ed altri Stati, da una parte, e la Turchia dall'altra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, ministro *ad interim*, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dell'interno, e con quello per la giustizia e gli affari di culto.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione dell'articolo 30 del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923, sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1°) coloro che essendo sudditi turchi alla data del 6 agosto 1924, erano stabiliti nelle Isole Egee (Stampalia, Rodi, Calchi, Scarpanto, Caso, Piscopi, Nisiro, Calimno, Lero, Patmo, Lipso, Simi, Coo, Castelrosso, e isolotti dipendenti) e salvo i diritti di opzione riconosciuti per atto internazionale;

2°) le donne maritate a coloro che sono considerati cittadini, a norma del n. 1 di questo stesso articolo;

3°) i nati nelle Isole Egee successivamente al 6 agosto 1924, che non godano già della qualità di cittadini italiani, ovvero di cittadini o

sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane ;

4°) i figli di padre considerato cittadino, secondo le disposizioni precedenti e i figli di madre considerata cittadina, secondo le disposizioni medesime, se il padre sia ignoto o non abbia cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato.

La disposizione di questo n. 4 non si applica ai figli che alla data del 6 agosto 1924 fossero di età superiore ai 18 anni.

Art. 2.

Coloro che sono considerati cittadini a norma del precedente articolo conservano il proprio statuto personale, sono esenti dalla leva e dal servizio militare obbligatorio di terra e di mare ed hanno i diritti e doveri che derivano dalle leggi ed usi vigenti in Rodi e nelle altre isole italiane dell'Egeo.

Art. 3.

Le norme per l'applicazione del presente decreto saranno stabilite con decreto del Governatore delle Isole dell'Egeo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte » (N. 407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, è convertito in legge, con gli emendamenti risultanti dal nuovo testo che si allega.

Art. 1.

È fondato in Torino l'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, nella forma di ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo. Di esso fanno parte, obbligatoriamente, lo Stato, le provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria. Potranno altresì partecipare al Consorzio, volontariamente, altri Enti pubblici e privati.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere e favorire, con tutti i mezzi che la scienza e la pratica consigliano, l'incremento ed il miglioramento della industria zootecnica e casearia del Piemonte.

Art. 2.

L'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di quattro rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, uno dei quali con la carica di Presidente, di un rappresentante di ciascuna delle provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria, di un rappresentante delle Cattedre ambulanti di agricoltura del Piemonte, nominato dal Ministero dell'eco-

nomia nazionale, e di un rappresentante di ciascuno degli Enti che contribuiranno continuamente con una somma annua non inferiore a lire 5,000. Fa parte inoltre del Consiglio il direttore dell'Istituto, con funzioni di segretario.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato con lire 75,000 annue, che faranno carico al capitolo « Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini », del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, le provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria con lire 25,000 annue ciascuna. È inoltre devoluto all'Istituto l'intero patrimonio appartenente all'Istituto zootecnico per il Piemonte in Torino, all'Istituto pratico di zootecnia e caseificio in Cuneo, e alla Fondazione Marcello Soleri per l'incremento dell'industria zootecnica e casearia in Novara, che sono soppressi come istituzioni autonome e sono trasformati in sezioni del nuovo Istituto.

Art. 4.

L'Istituto ha quattro sezioni, con sedi rispettivamente in Torino, Cuneo, Novara e Alessandria.

La sezione di Torino, presso cui l'Istituto ha la sua sede centrale, conserva il suo carattere sperimentale.

Art. 5.

Il personale direttivo dell'Istituto è costituito di un direttore dell'Istituto, che è anche il direttore della sezione sperimentale di Torino, e di tre direttori di sezione.

La nomina dei direttori, salvo il disposto dei due ultimi capoversi del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero della economia nazionale, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'Istituto.

Nella prima applicazione della presente legge, è nominato direttore dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte il direttore del soppresso Istituto zootecnico per il Piemonte: egli conserva, a norma dell'art. 13 del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2215, la sua qualità di funzionario di ruolo dell'Amministrazione governativa, e, a carico del bilancio dell'Istituto, un assegno in misura non inferiore a quella di cui attualmente gode.

Il direttore del soppresso Istituto pratico di zootecnica e caseificio di Cuneo è nominato direttore della sezione di Cuneo dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, con uno stipendio non inferiore a quello attualmente goduto.

Art. 6.

Il direttore dell'Istituto presenta annualmente all'esame e all'approvazione del Consiglio di amministrazione un dettagliato rapporto sull'attività svolta dalle varie sezioni ed il programma da svolgere nell'anno successivo, nonché il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 7.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi da concedersi al personale, nonché il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari, salve le disposizioni dell'articolo precedente, concernenti gli attuali direttori di Torino e di Cuneo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1926

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie » (N. 378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione, addetto all'ispettorato superiore delle opere pubbliche delle colonie.

Regio decreto-legge 2 ottobre 1924, n. 1833.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1923, numero 188;

Viste le tabelle contenute negli allegati I e III del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024;

Ritenuta l'opportunità di accordare al personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione, incaricato delle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle colonie una retribuzione corrispondente a quella istituita con le tabelle approvate col Nostro decreto già citato dell'11 novembre 1923;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1188, dove è detto:

« a condizione che la retribuzione da corrispondersi a detto personale non superi la differenza tra il trattamento di quiescenza e quello di cui il personale stesso usufruiva all'atto del collocamento a riposo » va così modificato:

« a condizione che la retribuzione da corrispondersi a detto personale non superi la differenza tra il trattamento di quiescenza e quello di cui il personale di pari grado ed anzianità rimasto in attività di servizio nel ruolo del Genio civile usufruisce in conseguenza delle tabelle approvate col Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ».

Il presente decreto avrà vigore a decorrere dal 1° luglio fino al 31 dicembre 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

LANZA DI SCALEA

DE' STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente l'istituzione dei circoli d'ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (N. 58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in. legge del. Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente l'istituzione dei circoli di ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione dei Circoli d'ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici con le modificazioni risultanti dal testo seguente :

Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, e con i ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'economia nazionale, e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'alta sorveglianza su tutti i servizi affidati al corpo Reale del Genio civile è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori superiori del corpo stesso.

A tale uopo sono istituiti, con decreto Reale, Circoli d'ispezione del Genio civile, in ragione di territorio e di materia.

Art. 2.

A ciascun Circolo è preposto un Ispettore superiore del Genio civile, il quale ha la vigilanza sul personale e sui servizi affidati agli Uffici del Genio civile, nei limiti della propria competenza; dà le direttive pel coordinamento dei servizi me-

desimi, per lo studio dei progetti e per la esecuzione delle opere; esercita nell'esame dei progetti e sugli atti di gestione dei lavori le attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti, comprese quelle che spettavano agli Ispettori superiori compartimentali soppressi con l'art. 7 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809; dà parere sulle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano domande concorrenti ed opposizioni, e sulle domande per proroghe, non oltre un anno, dei termini stabiliti nei disciplinari relativi a tali concessioni.

Per l'adempimento delle suddette attribuzioni possono essere messi a disposizione dell'Ispettore di Circolo uno o più funzionari tecnici e d'ordine del Genio civile.

I limiti della competenza degli Ispettori superiori, in rapporto con quella del Consiglio superiore, sono stabiliti, per le diverse specie di progetti di contratto, dal decreto in data 28 agosto 1924, n. 1396, che modifica il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 3.

L'assegnazione degli ispettori ai Circoli e la determinazione delle loro sedi, in rapporto alle esigenze del servizio, sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

L'Ispettore del Circolo deve eseguire visite periodiche agli Uffici del Genio civile dipendenti, nonchè indagini ed ispezioni straordinarie, quando le ritenga necessarie nell'interesse del servizio, o quando siano ordinate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Su parere degli ingegneri capi del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici delibera sopra i riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, quando non vi siano opposizioni.

Art. 6.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 6 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, è costituito come segue :

- 1° Un presidente;
- 2° Quattro presidenti di Sezione;
- 3° Il presidente del Magistrato alle acque;
- 4° Gli Ispettori superiori del Genio civile non addetti al Comitato tecnico del Magistrato alle acque;
- 5° Gli Ispettori superiori del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;
- 6° I funzionari superiori tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie addetti agli Uffici centrali dell'Ispettorato generale delle ferrovie, di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie dello Stato;
- 7° I Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;
- 8° L'Ispettore generale per le ferrovie, tramvie ed automobili e l'Ispettore generale per i Servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici.
- 9° Gli ispettori centrali e i direttori capi delle divisioni del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del successivo articolo 9;
- 10° Quattro funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie dello Stato;
- 11° Otto consiglieri di Stato;
- 12° Quattro avvocati erariali di grado non inferiore al 6°;
- 13° Il Direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno;
- 14° Il Direttore generale della sanità pubblica;
- 15° I Direttori generali del tesoro, del demanio e della Cassa depositi e prestiti, e due altri funzionari del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 6°;
- 16° Il Direttore generale dell'agricoltura, il Direttore generale delle foreste, l'Ispettore generale capo dei servizi dell'industria, il Direttore generale del lavoro, un Ispettore superiore del Reale corpo delle miniere e un Ispettore superiore forestale;
- 17° Il Direttore generale dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico;
- 18° Il Capo dell'Ufficio trasporti, presso il corpo di Stato Maggiore del Regio esercito;
- 19° Il Direttore generale della marina mercantile;
- 20° Un ufficiale della Regia Marina, di grado non inferiore al 6°

21° Quattro ingegneri capi del Regio corpo del Genio civile del grado 6°;

22° Un Ispettore capo del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;

23° Dieci membri scelti fra funzionari superiori dell'Amministrazione dei lavori pubblici a riposo, in numero però non superiore a tre, tra professori ordinari di politecnici o di scuole di applicazione per ingegneri, tra ingegneri ed architetti segnalati per studi o per opere di singolare importanza tecnica o scientifica, o tra rappresentanti di associazioni od Enti che hanno per iscopo lo sviluppo dei lavori, dei trasporti o delle industrie nazionali;

23° I Direttori generali del Ministero delle colonie, a sensi del successivo art. 9.

A tutti i membri suindicati si applica la disposizione dell'articolo 3, n. 1, lettera c) del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536.

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio superiore ed i Presidenti di Sezione sono nominati per decreto Reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

I presidenti delle sezioni 1ª, 2ª e 3ª sono scelti fra gli ispettori superiori del Genio civile; quello della sezione 4ª tra gli Ispettori superiori dell'Ispettorato generale per le ferrovie, tramvie ed automobili, o fra i funzionari tecnici dell'Ufficio delle costruzioni ferroviarie che siano di grado equivalente a quello degli Ispettori superiori.

L'incarico di presiedere le Sezioni per circostanze eccezionali può essere affidato a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, ad esse, come pure al Presidente del Consiglio superiore che fosse scelto fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 188 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed inoltre viene corrisposta una indennità di carica la cui misura è da stabilirsi col decreto d'incarico, di concerto fra i ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

I componenti del Consiglio superiore, di cui ai numeri 10, 11, 12, 20, 21, 22 e 23 dell'articolo precedente, e quelli di cui ai numeri 15 e 16 dello stesso articolo, che non sono individuati

dalla carica, sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro per i lavori pubblici.

Tale nomina è fatta di concerto con i ministri per le comunicazioni, per le finanze, per l'economia nazionale, e per la marina rispettivamente per i componenti indicati ai numeri 10, 15, 16 e 20 e su designazione del Presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato erariale generale, rispettivamente per i componenti indicati, ai numeri 11 e 12.

I membri di cui ai numeri 21 e 22 sono nominati dal ministro, sentiti i rispettivi Consigli di Amministrazione.

Non possono essere membri del Consiglio superiore coloro i quali in proprio, o come soci di società in nome collettivo, abbiano convenzioni con lo Stato o con altri Enti per trasporti, somministrazioni o lavori a carico dello Stato o nella cui spesa lo Stato concorra sotto qualsiasi forma, nè coloro che abitualmente assumano l'esecuzione di opere pubbliche o l'esercizio di servizi pubblici o comunque siano personalmente interessati, anche come consulenti in tali imprese.

Non possono parimenti essere membri del Consiglio superiore gli amministratori di Società anonime ed in accomandita, o di qualsiasi altro Ente che abbiano convenzioni per gli oggetti indicati nel comma precedente.

I Consiglieri di Stato e gli avvocati erariali che fanno parte del Consiglio superiore, potranno essere sostituiti, in caso di impedimento, da altri funzionari dello stesso grado, che dovranno essere delegati volta per volta dal Presidente del Consiglio di Stato, o, rispettivamente dall'avvocato erariale generale.

Tutti i membri di cui ai numeri 10, 11, 12, 20, 21, 22 e 23 e quelli di cui ai numeri 15 e 16 non individuati per l'Ufficio, durano in carica due anni e possono essere confermati soltanto per il biennio successivo.

Art. 8.

Il Consiglio delibera in assemblea generale ed in adunanza di Sezioni riunite e di Comitati secondo le rispettive competenze determinate negli articoli che seguono e nel regolamento interno del Consiglio stesso.

Le sezioni del Consiglio sono quattro:

1ª Sezione — Viabilità ordinaria ed edilizia.

2ª Sezione — Opere idrauliche e forestali, bonifiche, irrigazioni, opere marittime, escluso quanto è di competenza del Comitato tecnico del Magistrato alle acque, per le Province venete e di Mantova: acquedotti e fognature, consolidamento di abitati.

3ª Sezione — Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali, elettricità.

4ª Sezione — Ferrovie, tramvie e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.

Fanno parte dell'Assemblea generale del Consiglio tutti i membri indicati nel precedente articolo 6, ad eccezione degli ingegneri capi del Genio civile e dell'ispettore capo del ruolo di vigilanza, di cui ai numeri 21 e 22 dell'articolo stesso.

La prima sezione è composta: di un Presidente, di dieci ispettori superiori ed ingegneri capi del Genio civile; dei Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei servizi speciali dello stesso Ministero e dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili; di due Consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del Direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; del Direttore generale della Cassa di depositi e prestiti; del capo dell'Ufficio trasporti presso il Corpo di Stato Maggiore del Regio esercito; di tre membri di cui al n. 23 dell'art. 6.

La seconda sezione è composta: di un Presidente, di otto ispettori superiori od ingegneri capi del Genio civile; dei Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale dei Servizi speciali dello stesso Ministero, e dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili; di due Consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del Direttore generale della sanità pubblica; del Direttore generale dell'agricoltura; del Direttore generale del lavoro; del Direttore generale delle foreste; del Direttore generale della marina mercantile; dell'ispettore superiore forestale; di un funzionario del Ministero delle finanze; di un ufficiale della Regia marina; di due membri di cui al n. 23 dell'art. 6; di un funzionario tecnico delle ferrovie dello Stato.

La terza sezione è composta: di un Presidente; di sette ispettori superiori od ingegneri capi del Genio civile; dei Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore

generale dei Servizi speciali dello stesso Ministero, e dell'Ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili o di due Consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del Direttore generale del demanio, e di un altro funzionario del Ministero delle finanze; dell'ispettore generale capo dei servizi dell'industria; dell'ispettore superiore del Reale corpo delle miniere; del Direttore generale dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico; di due funzionari tecnici delle ferrovie dello Stato; di tre membri di cui al n. 23 dell'art. 6.

La quarta sezione è composta: di un Presidente, di due ispettori superiori ed ingegneri capi del Genio civile; di quattro ispettori superiori e di un ispettore capo del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, dei Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'Ispettore generale dei Servizi speciali per le ferrovie, tramvie ed automobili; del Direttore generale del tesoro; dei funzionari di cui al n. 6 dell'art. 6; di due funzionari di cui al n. 10 dello stesso articolo; di due consiglieri di Stato; di un avvocato erariale; del Direttore generale della marina mercantile; del capo dell'ufficio trasporti presso il Corpo di Stato Maggiore del Regio esercito; di due membri di cui al n. 23 dell'art. 6.

Il Presidente del Consiglio superiore può aggregare a ciascuna sezione membri di altre sezioni per l'esame di speciali questioni.

Il voto dei consiglieri di Stato e degli avvocati erariali è registrato separatamente nei verbali delle adunanze con la sommaria indicazione dei motivi quando è contrario. Sia agli effetti dell'approvazione dei progetti nei soli riguardi tecnici, sia in tutti i casi nei quali è richiesto dalla legge anche il parere del Consiglio di Stato, il voto di cui sopra non si cumula coi voti degli altri membri per determinare la maggioranza nel voto dell'assemblea o della Sezione.

Art. 9.

Gli ispettori superiori del Genio civile preposti ai circoli, che non abbiano sede in Roma, intervengono alle adunanze del Consiglio superiore se espressamente invitati.

Il competente Direttore generale del Ministero delle Colonie interviene soltanto alla seduta di ciascuna sezione, o comitato, in cui si

trattino affari riguardanti le opere pubbliche nelle Colonie.

I funzionari del Ministero delle finanze, di cui al n. 15 dell'art. 6, prendono parte solo alle deliberazioni degli affari che rientrano nella competenza dello stesso Ministero, senza pregiudicare le definitive decisioni del ministro.

I competenti ispettori centrali e Direttori capi di divisione intervengono all'assemblea e alle adunanze delle sezioni riunite o dei comitati in caso d'assenza o di impedimento del Direttore generale o dell'ispettore generale da cui dipendono.

Hanno voto semplicemente consultivo i membri di una sezione che il Presidente ha facoltà di aggregare ad altra sezione od ai comitati.

Art. 10.

Per ciascuna sezione è costituito annualmente, con decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Presidente del consiglio superiore, un comitato permanente, composto del Presidente della rispettiva sezione e di otto membri.

Il Presidente del Consiglio superiore può aggregare a ciascun comitato altri membri della rispettiva sezione per l'esame di speciali questioni.

Art. 11.

Il Consiglio superiore in assemblea generale dà parere su tutti gli schemi di legge e di regolamento che riguardano le opere pubbliche ed altre materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, su importanti progetti di massima e su tutte le questioni generali ad esso sottoposte dal Ministro per i lavori pubblici, previo, se del caso, l'esame delle singole sezioni.

È sempre in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che un determinato affare sia trattato in assemblea generale.

Art. 12.

Le competenti sezioni del Consiglio dei lavori pubblici o i comitati di cui all'art. 10 esprimono il loro parere:

1° sui progetti esecutivi di opere di conto dello Stato o che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato, sulle variazioni od aggiunte a progetti già approvati, sulle proposte di ese-

cuzione dei lavori a trattativa privata o in economia, sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti, sulle questioni con le imprese per variazione dei prezzi, per maggiori compensi e per esonero di penalità, nei casi indicati dagli articoli 1, 5, 7 e 8 del Regio decreto in data 28 agosto 1924, n. 1396, che modifica il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e dalle altre leggi e regolamenti in vigore;

2° sulle concessioni di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche o combustibili nazionali; sulle trasmissioni di correnti elettriche, nei casi previsti dall'art. 6 del Regio decreto sopra citato e dalle altre leggi o regolamenti speciali, salvo le eccezioni contenute negli articoli 2 e 5 del presente decreto;

3° su tutti gli altri oggetti pei quali il parere del Consiglio è prescritto da leggi o regolamenti in vigore, o sia richiesto dal ministro per i lavori pubblici.

Art. 13.

I comitati di cui all'art. 10 deliberano sui progetti il cui importo non sia superiore a lire 500,000 e sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore, che non ne facciano crescere l'importo oltre tale somma.

Il comitato della 3ª sezione delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonchè sulle proroghe di termini ad esse relative, quando per tali affari non sia richiesto il solo parere dell'ispettore superiore del Genio civile, preposto al competente Circolo l'ispezione ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 14.

Quando si tratta di affari che riguardano la competenza di due o più sezioni, o di due o più comitati, il parere del Consiglio è dato rispettivamente dalle sezioni stesse o dai comitati riuniti sotto la presidenza del Presidente di sezione più anziano.

Art. 15.

I pareri del Consiglio superiore nei casi in cui sono prescritti da leggi o da regolamenti

sostituiscono il parere di ogni altro corpo consultivo, ad eccezione del Consiglio di Stato, o quello di ogni Amministrazione attiva che abbia nel Consiglio superiore la sua rappresentanza.

Qualora il voto della maggioranza dei membri appartenenti alle categorie di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 6, sia stato contrario, il Presidente o i Presidenti di sezione, nel trasmettere il parere, ne daranno notizia al Ministro, il quale in tal caso sentirà il parere del Consiglio di Stato anche se non prescritto da leggi o da regolamenti.

Art. 16.

Il parere del Consiglio di Stato sarà sentito in tutti i casi previsti dalla legge sul Consiglio di Stato e dalla legge e regolamento sulla contabilità generale.

Il parere motivato della sezione può essere sostituito dal visto del Presidente o di un consigliere da lui delegato per i progetti di contratti da stipularsi in seguito a pubblici incanti o a licitazione privata, quando contengano soltanto le determinazioni concrete di clausole espressamente prescritte o consentite dal capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o da leggi e regolamenti in vigore, e la relativa spesa sia già compresa in determinati capitoli del bilancio.

Art. 17.

Per mezzo di un comitato permanente costituito dal Presidente del consiglio superiore, dai quattro presidenti di sezione e da due membri designati volta per volta dal Presidente nella categoria indicata al n. 23, dell'art. 6, il Consiglio superiore, valendosi dell'ufficio di segreteria di cui all'art. 18, provvede alle ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, ed in ispecie:

a) allo studio riguardante i materiali di costruzione;

b) allo studio di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi e di opere di eccezionale importanza;

c) alla coordinazione delle osservazioni

idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi;

d) allo studio dei piani regolatori dei singoli bacini imbriferi, ai fini della loro sistemazione e valorizzazione economica;

e) alle norme per i collegamenti degli esistenti impianti di energia elettrica;

f) alla raccolta ed alla pubblicazione degli studi anzidetti, delle statistiche relative alla attività svolta dal Consiglio superiore ed alla pubblicazione degli Annali dei lavori pubblici.

Per gli studi e le ricerche di cui sopra è stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici in misura non superiore a lire 500,000.

Al comitato permanente spettano altresì le mansioni già esercitate dall'ufficio tecnico per la compilazione dei piani economici delle bonifiche, soppresso con decreto Reale 22 febbraio 1923.

Art. 18.

Presso il Consiglio superiore è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario del Genio civile di grado non inferiore al 6° e composto di funzionari tecnici particolarmente idonei a studi e ricerche scientifiche e da impiegati d'ordine, designati dal ministro per i lavori pubblici, sentito il Presidente del Consiglio superiore.

Art. 19.

Ai membri del Consiglio superiore che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato sarà corrisposta una indennità di trasferta nella misura stabilita per gli ispettori superiori del Genio civile.

Art. 20.

Il Consiglio d'Amministrazione per il personale del Regio corpo del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, e composto: del Presidente e dei Presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; del Presidente del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova, dei Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'Ispettore generale dei

Servizi speciali dello stesso Ministero, degli Ispettori superiori del Genio civile, preposti ai Circoli di ispezione, e del Capo del personale. Quest'ultimo non avrà voto deliberativo per i provvedimenti relativi a funzionari di grado superiore al suo.

In caso di impedimento del ministro o del sottosegretario di Stato, la presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente del consiglio superiore o dal Presidente di sezione più anziano; ed, in caso di impedimento del Presidente del Magistrato delle acque, questi è sostituito da uno degli ispettori superiori del Genio civile addetto al Magistrato, nominato su proposta del suo Presidente, e per un biennio, con decreto del ministro per i lavori pubblici.

Art. 21.

I quattro Presidenti delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici daranno parere, a richiesta del ministro, sulla destinazione degli ispettori superiori del Genio civile.

Art. 22.

Gli uffici del Genio civile possono essere costituiti con giurisdizione all'infuori delle delimitazioni provinciali.

Possono anche essere costituiti uffici speciali per la esecuzione di importanti categorie di opere pubbliche.

Art. 23.

Nulla è innovato alle disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento del comitato tecnico del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Art. 24.

Sono abrogati l'art. 15 e il capoverso dell'articolo 21 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 25.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto, quelle del testo unico 3 settembre 1906,

n. 522, delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del Genio civile e le successive modificazioni apportatevi.

Art. 26.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SARROCCHI
FEDERZONI
P. LANZA DI SCALEA
DE STEFANI
DI GIORGIO
REVEL
NAVA
CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 697, relativo all'acquisto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni » (N. 325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1924, num. 697, relativo all'acquisto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 maggio 1924, n. 697, riguardante l'acquisto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni.

Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 697.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per l'importo di lire 47,000,000, per far luogo al pagamento di lire 31,000,000, importo di 50 locomotive ordinate in Germania in conto riparazioni e di lire 16,000,000, importo delle spese di dogana relative tanto a dette locomotive quanto ad altre 200 locomotive ex-tedesche cedute all'Italia in seguito all'armistizio.

Art. 2.

In dipendenza dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, verrà corrisposta alla detta Amministrazione ferroviaria, a titolo di sovvenzione, la suindicata somma di lire 47 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed erogata a mezzo di mandati commutabili in quietanze di entrata; per lire 31,000,000 a favore del capitolo riguardante il ricavo dall'alienazione di materie cedute dai Governi di Germania ed Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra e per lire 16,000,000 a favore del capitolo relativo ai dazi doganali.

Nel bilancio della predetta Amministrazione delle ferrovie dello Stato la ripetuta somma di lire 47,000,000 sarà iscritta nell'entrata come

introito straordinario da assegnare alle spese di carattere patrimoniale e nella spesa al capitolo relativo all'acquisto di materiale rotabile.

Art. 3.

Il ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, a introdurre nei suindicati stati di previsione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI
CARNAZZA.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato.

Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto col ministro per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presiede il ministro per le comunicazioni assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale.

I consiglieri d'amministrazione ed il direttore generale sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri, e non possono essere rimossi nè sospesi dall'ufficio che con decreto Reale motivato su proposta dello stesso ministro per le comunicazioni e udito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal ministro per le comunicazioni, o, per sua delegazione, dal sottosegretario di Stato ed è composto di 10 consiglieri, e cioè:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

b) di due scelti nel personale delle ferrovie dello Stato;

c) di tre funzionari dello Stato, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno dell'Avvocatura generale erariale ed

il terzo in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

d) di quattro scelti fra i cittadini, non funzionari, che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.

I consiglieri di cui ai punti b), c) durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Gli altri del punto d) durano in carica 6 anni e non possono essere riconfermati; però dopo il 1° triennio si rinnovano per la metà mediante sorteggio e, quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la sua decorrenza è prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa.

Tranne i consiglieri appartenenti al personale ferroviario, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari, all'atto della nomina, cessano di appartenere alle rispettive amministrazioni, ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio è computato, per gli effetti della legge sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario, da nominarsi con decreto del ministro per le comunicazioni, scelto fra i funzionari dell'amministrazione ferroviaria.

Art. 3.

Il direttore generale di cui al precedente articolo 1 è classificato nel grado terzo dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

È in facoltà del ministro per le comunicazioni di proporre la nomina per decreto Reale, di non più di due vice-direttori generali o direttori aggiunti i quali coadiuveranno il direttore generale e lo sostituiranno in caso di assenza o di impedimento; essi saranno classificati pure al grado terzo dell'ordinamento gerarchico suddetto.

Con decreto Reale, su proposta del ministro per le comunicazioni e di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le indennità del direttore generale, dei consiglieri d'amministrazione e quelle dei vice-direttori generali o direttori aggiunti.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dovrà riunirsi, normalmente, due volte la settimana, e straordi-

nariamente ogni qualvolta il ministro riterrà opportuno convocarlo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque consiglieri, oltre a chi lo presiede, e per la validità dei pareri, la maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà quello di chi presiede il Consiglio.

Art. 5.

È incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato soltanto quella di amministratore o consulente di altre imprese di trasporto o di società o ditte, che abbiano convenzioni con le ferrovie dello Stato per trasporti, somministrazioni o lavori. Rimane pertanto abrogato il disposto dell'art. 75 del Regio decreto 28 giugno 1912, numero 728.

L'ufficio di direttore generale è incompatibile con quello di deputato al Parlamento e con qualunque altra carica elettiva.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione per le ferrovie dello Stato dovrà essere sentito sulle seguenti materie:

1) Norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;

2) Progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni in corso di esercizio e progetto di conto consuntivo;

3) Ripartizione, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, dei fondi stanziati in bilancio e autorizzati con leggi speciali;

4) Progetti per lavori sulle linee e dipendenze per provviste d'importo superiore a lire 200,000;

5) Contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo superiore a lire 200,000 e quelli a trattativa privata d'importo superiore a lire 50,000;

6) Istituzione di liti attive e transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire 75,000;

7) Convenzioni per concessioni di binari di raccordo fatta eccezione per quelle di cui al comma h) del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 598; convenzioni per scambi e nolo di mate-

riale mobile, per uso di stazioni comuni e per servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei, nonchè convenzioni per abbuoni sulle tariffe vincolate a speciali condizioni;

8) Convenzioni per servitù temporanea, vendite e permuta di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il *nulla osta* dell'amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedere superi le lire 40,000;

9) Proposte di piante organiche e di norme riguardanti il personale;

10) Promozioni al grado 1° delle tabelle di classificazione di cui al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651 e provvedimenti riguardanti i funzionari di gradi superiore al 2° delle precitate tabelle di classificazione;

11) Ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12) Gratificazioni e sussidi al personale quando, secondo il regolamento, eccedono i limiti di competenza del direttore generale;

13) Norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14) Trattamento del trasporto di cui al Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2641.

Oltre che nei suindicati casi, il ministro dovrà sentire il parere del Consiglio d'amministrazione sugli altri affari già deferiti al Consiglio dalle leggi 7 luglio 1907, n. 429; 9 luglio 1908, n. 118; 25 giugno 1909, n. 372, modificate dal Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e successive, nonchè dalla legge 19 giugno 1923, n. 641.

A richiesta del ministro, il Consiglio darà il parere su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.

Art. 7.

Per lo studio delle questioni di speciale importanza il Consiglio potrà nominare, nel suo seno, particolari commissioni. Su ogni argomento da trattarsi riferirà un consigliere, di volta in volta incaricato dal presidente.

Art. 8.

Il direttore generale presenta al ministro per le comunicazioni, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese ed indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda stessa.

Art. 9.

L'art. 10 del Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, che determina i poteri e le facoltà del direttore generale, fermo restando quanto è disposto per le lettere *d*) ed *h*) dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, è modificato nei punti seguenti:

comma *b*) abrogato;

comma *c*) abrogato;

comma *f*) di approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata d'importo fino a lire 200,000 e quelli a trattativa privata d'importo fino a lire 50,000 ed eccedenti le competenze dei capi compartimenti.

Le attribuzioni ed i poteri relativi alla gestione dei mutui a favore delle Cooperative edilizie ferroviarie, devoluti al Commissario straordinario col Regio decreto 18 marzo 1923, n. 641, sono restituiti al direttore generale.

Nei casi nei quali la legge 7 luglio 1907, numero 429, modificata dal Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, prescrive la delibera o il parere conforme o favorevole del Consiglio di amministrazione, è richiesto solamente il parere.

Art. 10.

Fatta eccezione per quanto riguarda il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, sono devoluti, ad ogni effetto, al ministro per le comunicazioni tutti gli altri poteri e facoltà riflettenti l'Amministrazione ferroviaria che per la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 e con successive disposizioni, erano di spettanza del ministro per i lavori pubblici.

Art. 11.

Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'urgenza e della indifferibilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato e di cui all'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'art. 1 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119, il voto favorevole del Consiglio d'amministrazione sui relativi progetti di lavori, equivale all'approvazione dei progetti stessi.

Art. 12.

La dichiarazione di pubblica utilità per le condutture di impianti elettrici, le quali attraversino ferrovie, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o che a queste linee si avvicinino, sarà fatta dal ministro per i lavori pubblici di concerto col ministro per le comunicazioni.

Art. 13.

A deroga dell'art. 1 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 326, i componenti della Commissione incaricata di esaminare o proporre le norme relative alla protezione dei passaggi a livello incustoditi saranno nominati dal ministro per i lavori pubblici di concerto con il ministro per le comunicazioni.

Le norme suddette saranno emanate con decreto Reale su proposta dei due ministri interessati.

Art. 14.

Nelle vertenze che interessano le ferrovie dello Stato e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti a Roma, il Ministero delle comunicazioni, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentato dal ministro salvo il disposto dell'art. 872 del Codice di commercio.

La rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, salvo il disposto del predetto art. 872, spetta ai capi dei compartimenti o delegazioni nelle cause che interessano le ferrovie dello Stato e che sono di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun compartimento o delegazione.

Art. 15.

Ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi:

a) il titolo V della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F';

b) la legge 30 giugno 1906, n. 272, contenente disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate.

La legge austriaca 5 marzo 1869, B. L. I. n. 27, sulle responsabilità delle imprese di strade ferrate per le lesioni corporali e la morte di persone cagionate da accidenti seguiti sulle strade ferrate è abrogata.

Art. 16.

Sono mantenuti in vigore in quanto non siano modificati o comunque incompatibili con le disposizioni del presente decreto le leggi e i decreti concernenti l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 17.

Con decreti Reali su proposta del ministro per le comunicazioni potranno essere emanate tutte le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto e per il suo coordinamento con le disposizioni preesistenti e rimaste in vigore dopo la soppressione del commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI
CARNAZZA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083, relativo all'attribuzione degli assegni al personale delle ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado » (N. 327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083, relativo all'attribuzione degli assegni al personale delle ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 giugno 1924, n. 1083, circa l'attribuzione degli assegni al personale delle ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado.

Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2651;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli agenti che, anteriormente al 1° marzo 1924, avevano qualifiche dei gradi dall'8° al 14°, le somme di cui al comma c) del secondo

alinea dell'art. 9 del Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, sono ridotte a lire 900.

Tale riduzione vale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del citato Regio decreto.

Fermo restando l'inquadramento già effettuato ai sensi di detto decreto, la differenza fra lo stipendio risultante dall'applicazione dell'articolo 9 suddetto colla modificazione di cui al primo comma del presente articolo e lo stipendio spettante per effetto dell'inquadramento stesso, è attribuita a titolo di assegno personale utile ad ogni effetto e da riassorbirsi in occasione dei successivi avanzamenti.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, riguardante la proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario » (N. 328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, riguardante la proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile

1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1236, relativo alla proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario.

Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 28 gennaio 1923, numero 143;

Visto il Regio decreto 28 gennaio 1923, numero 153;

Visto il Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1824;

Visto il Regio decreto 7 dicembre 1923, numero 2590;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3135;

Visto il Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 172;

Visto il Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 173;

Visto il Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556;

Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Sentito il Consiglio di ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1924 fissato nel Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556 come limite per l'applicazione delle disposizioni sulle dispense del personale delle ferrovie dello Stato,

di cui i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143; 28 gennaio 1923, n. 153; 10 agosto 1923, n. 1824, e sul conseguente trattamento di pensione e di indennità, viene portato al 31 dicembre 1924, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3135, e nei Regi decreti-legge 27 gennaio 1924, nn. 172 e 173.

Il presente decreto ha effetto dalla data del decreto stesso e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CIANO
DE STEFANI
OVIGLIO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato » (N. 330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato ».

Pregol'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato.

Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quarto capoverso dell'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, è abrogato e resta sostituito dal seguente:

« I consiglieri appartenenti al personale ferroviario continuano nel loro ufficio. Per gli altri funzionari è in facoltà dei singoli ministri di determinare, con propri decreti, che essi cessano di appartenere alle rispettive amministrazioni, restando però, anche in tal caso, valutabile, ai fini di carriera e di pensione, il servizio prestato dai funzionari stessi in qualità di consiglieri di amministrazione nelle ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della entrata in vigore del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 868, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO

DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato (N. 329):

Senatori votanti	148
Favorevoli	138
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente la autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile (N. 331):

Senatori votanti	148
Favorevoli	138
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1926

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga in occasione dell'Anno Santo al disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per trasporto delle persone e delle cose (N. 332):

Senatori votanti	148
Favorevoli	135
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente « Provvedimenti per l'Amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno » (N. 353):

Senatori votanti	148
Favorevoli	137
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il ricupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di Credito agrario (N. 289):

Senatori votanti	148
Favorevoli	136
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia (N. 291):

Senatori votanti	148
Favorevoli	136
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto di legge 1925, n. 516, che autorizza gli Istituti

di Credito fondiario e di Credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali (N. 292):

Senatori votanti	148
Favorevoli	134
Contrari	14

Il Senato approva.

Trasferimento all'Autorità giudiziaria della competenza di disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità (N. 373):

Senatori votanti	148
Favorevoli	137
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1280, riguardante l'istituzione della tassa consegna merci per l'anno 1925 a favore della Camera di commercio e industria di Fiume (N. 356):

Senatori votanti	148
Favorevoli	138
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto federale di Credito per il risorgimento delle Venezie (N. 336):

Senatori votanti	148
Favorevoli	138
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata in aggiunta a quelle

portate dal Regio decreto 3 maggio 1923, numero 1285 (N. 349):

Senatori votanti	148
Favorevoli	136
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 10 novembre 1924, n. 1835, concernente il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti (N. 305):

Senatori votanti	148
Favorevoli	140
Contrari	8

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto degli altri dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borromeo, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Campostrini, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, De Blasio, De Cupis, De Vito, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Fano, Ferrero di Cambiano, Frola.

Gabba, Garbasso, Garroni, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Grossich, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Millo, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Perla, Pincherle, Podestà, Pozzo.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Salata, Sanjust di Teulada, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Soderini, Supino.

Tassoni, Tolomei, Tommasi, Torraca.

Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo alla interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa (N. 314):

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza (N. 372):

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1926

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi (N. 358):

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

Assegno vitalizio alla signora Emma vedova Ulpiani (N. 368):

Senatori votanti	112
Favorevoli	98
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, circa la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo (N. 355):

Senatori votanti	112
Favorevoli	99
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 settembre 1925, n. 1733, riguardante provvedimenti in materia di Credito agrario (Numero 370):

Senatori votanti	112
Favorevoli	98
Contrari	14

Il Senato approva.

Esonero del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta (N. 340):

Senatori votanti	112
Favorevoli	103
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1854, relativo all'acquisto

della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso, in base alle disposizioni del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923 (N. 374):

Senatori votanti	112
Favorevoli	99
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione, addetto all'ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie (N. 378):

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte (N. 407):

Senatori votanti	112
Favorevoli	98
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione dei circoli d'ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 58):

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 697, relativo allo acquisto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria di locomotive in conto riparazioni (N. 325):

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata la seguente interrogazione dal senatore Passerini Angelo:

Interrogazione con risposta scritta:

Interrogo l'onorevole ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti siano stati presi per reprimere la blasfema pubblicazione sul giornale *Il Secolo* di Milano del signor Bergeret contro il Sacro Cuore di Gesù — pubblicazione che offende gravemente la grande maggioranza del popolo italiano e che la legge condanna come offensiva della fede cattolica.

Se vi era caso che la legge sulla stampa andava applicata, era proprio per la pubblicazione del signor Bergeret.

Domani seduta pubblica alle 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020 e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del Concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca italiana di Sconto (N. 290);

Istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù (N. 393);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia (N. 406);

Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 117, che reca miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi Istituti nautici (N. 388);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti

ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 5-B);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, relativo agli atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno (N. 279);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 696; e 28 marzo 1919, n. 454, nonchè dei Regi decreti 3 febbraio 1921, n. 128, e 1º febbraio 1922, n. 166, concernenti provvedimenti straordinari per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali per la fabbricazione di agglomerati e per gli impianti e l'esercizio di stabilimenti destinati alla gasificazione e alla distillazione di ligniti o torbe e alla produzione di energia termica meccanica ed elettrica (N. 369);

Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (N. 337).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (N. 326);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083, relativo alla attribuzione degli assegni al personale delle Ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8º al 14º grado (N. 327);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, riguardante la proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario (N. 328);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato (N. 330).

La seduta è tolta (ore 19).